Supplemento ordinario n. 4 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 8 del 12 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 12 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2846.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bocci Lorenzo fu Vittorio, in comune di Ischia di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bocci Lorenzo fu Vittorio, per i terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo);

Viste le deliberazioni 1° agosto 1951, n. 2308, e 18 ottobre 1951, n. 2337, della Commissione censuaria centrale, relative al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bocci Lorenzo fu Vittorio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 596.64.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 131. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bocci Lorenzo fu Vittorio, in comune di Ischia di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 2071 (V.C.)							
Pian d'Ermini	VI	3	2 (p)	Seminativo	18	24	295,48
Pian delle Mosse	VI	5(p)	—	Id.	22	48	364,17
Id.	VI	10	—	Id.	7	40	119,88
Id.	VI	11	—	Id.	7	20	116,64
Id.	VI	12	—	Id.	85	00	1,377 —
Id.	VI	13	—	Id.	5	60	90,72

Segue *Partita catastale n.* 2071 (*V. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
Pian delle Mosse	VI	14 (p)	—	Seminativo	62	83	1.017,84
Id.	VI	15	—	Id.	10	50	170,10
Id.	VI	16	—	Id.	24	30	393,66
Id.	VI	17	—	Id.	0	48	7,78
Id.	VI	18	—	Id.	2	32	22,54
Id.	VI	19	—	Id.	15	90	154,55
Id.	VI	20	—	Id.	6	85	66,56
Id.	VI	21	—	Id.	6	05	97,99
Id.	VI	22	—	Id.	21	60	209,95
Cavastrone	VI	23	—	Id.	4	80	46,66
Id.	VI	24	—	Id.	17	00	165,24
Id.	VI	25	—	Id.	11	60	112,75
Id.	VI	26	—	Id.	7	85	76,28
Id.	VI	27	—	Id.	12	15	118,19
Id.	VI	28	—	Id.	28	60	277,99
Id.	VI	29	—	Id.	6	00	58,32
Id.	VI	30	—	Id.	22	20	215,78
Id.	VI	31	1	Id.	15	70	254,34
Id.	VI	31	2	Id.	15	60	151,63
Id.	VI	32	—	Pascolo	4	20	16,63
Id.	VI	33	—	Id.	4	45	17,60
Id.	VI	34	1	Seminativo	13	90	225,18
Id.	VI	35	—	Pascolo	3	80	24,62
Felcetone	VI	36 (p)	—	Seminativo	38	30	372,27
Id.	VI	38	—	Id.	3	90	37,94
Id.	VI	39	—	Id.	38	20	618,84
Id.	VI	40	—	Id.	70	00	680,40
Fontanelle	VI	41	—	Pascolo	6	90	27,32
Id.	VI	42	—	Id.	25	30	100,19
Id.	VI	43	—	Seminativo	24	90	242,03
Id.	VI	44	—	Id.	43	50	422,82
Id.	VI	45	—	Pascolo	2	70	17,50
Id.	VI	46	—	Id.	19	20	124,42
Id.	VI	47	—	Id.	31	60	125,14
Id.	VI	48	1	Seminativo	77	75	755,71
Id.	VI	48	2	Id.	59	25	575,89
Id.	VI	49	—	Pascolo	2	55	10,08
Id.	VI	50	—	Id.	14	25	92,34
Id.	VI	51	—	Pascolo	0	77	4,72
Id.	VI	52	—	Casa	0	18	—
Id.	VI	53	—	Id.	0	15	—
Id.	VI	54	—	Pascolo	9	70	62,86
Id.	VI	55	—	Id.	11	25	44,53
Id.	VI	56	1	Seminativo	46	50	753,30
Id.	VI	56	2	Id.	53	20	861,84
Id.	VI	57	1	Id.	22	50	364,50
Id.	VI	57	2	Id.	31	70	308,12
Id.	VI	57	3	Id.	15	60	252,72
Id.	VI	58	—	Pascolo	12	20	48,31
Id.	VI	59	—	Id.	23	60	152,93
Id.	VI	60	—	Seminativo	48	40	784,08
Poggio Falcone	VI	61	—	Id.	3	08	49,90
Id.	VI	62	—	Id.	37	30	602,64
Id.	VI	63	—	Id.	2	05	19,91
Pian delle Forche	VI	66	—	Id.	29	00	469,80
Id.	VI	67	—	Id.	13	90	225,18
Id.	VI	68	—	Id.	55	90	905,58
Pietra Pizzuta	VI	69	—	Id.	3	25	52,81
Falcone	VI	70	—	Id.	5	20	84,24
Poggio Falesse	VI	71	—	Id.	2	90	46,98
Id.	VI	72	—	Id.	42	20	684,43
Falcone	VI	73	—	Id.	1	35	21,85
Id.	VI	74	—	Id.	9	90	160,38
Id.	VI	75	—	Id.	125	80	2.037,96
Id.	VI	64	—	Id.	0	80	7,78
Id.	VI	65	—	Id.	0	45	4,36
Poggio Falcone	VI	76	—	Id.	2	70	43,74
Id.	VI	77	—	Id.	23	00	372,60
Id.	VI	81	—	Id.	0	70	11,34
Id.	VI	82	—	Id.	1	55	15,05

Segue *Partita catastale n.* 2071 (*V. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
Poggio Falcone	VI	83	—	Seminativo	5	92	57,53
Id.	VI	84	—	Id.	1	20	19,44
Id.	VI	85	—	Id.	6	45	104,47
Id.	VI	86	—	Id.	39	50	639,90
Id.	VI	87	—	Id.	4	55	73,69
Id.	VI	88	—	Id.	40	40	654,48
Id.	VI	89 (p)	—	Id.	29	00	469,80
Fontanelle	VI	93 (p)	—	Id.	5	20	84,24
Id.	VI	96 (p)	—	Id.	0	27	4,37
Id.	VI	100	1 (p)	Id.	15	70	254,34
Id.	VI	100	2 (p)	Id.	18	70	303,60
Id.	VI	102	1	Id.	11	05	178,99
Id.	VI	103	—	Id.	6	75	109,33
Id.	VI	104	—	Id.	15	80	255,96
Poggio Falcone	VI	105	—	Id.	2	75	44,53
Id.	VI	106	—	Id.	16	80	272,16
Id.	VI	107	—	Id.	3	10	50,22
Fontanelle	VI	108	—	Id.	7	40	119,88
Id.	VI	112	—	Id.	2	80	45,36
Id.	VI	114	—	Id.	15	40	249,48
Id.	VI	115	—	Id.	3	42	55,40
Pian delle Forche	VI	116	—	Id.	19	10	309,42
Id.	VI	117	1	Id.	32	00	518,40
Id.	VI	117	2	Id.	21	00	340,20
Id.	VI	118	—	Id.	3	20	51,84
Id.	VI	119	—	Id.	12	30	199,26
Id.	VI	120	—	Id.	47	30	766,26
Id.	VI	121	—	Id.	1	00	9,72
Id.	VI	122	—	Id.	26	50	429,30
Id.	VI	123	—	Id.	2	72	44,06
Id.	VI	124	—	Id.	6	20	100,44
Id.	VI	125	—	Id.	14	30	139 —
Id.	VI	126	—	Id.	32	30	523,26
Id.	VI	127	—	Id.	21	40	346,68
Valliche	VI	234	—	Id.	16	90	164,27
Cavastrone	VI	439	—	Pascolo	1	68	21,78
Vallecelle	VI	455	—	Seminativo	1	80	17,50
Pianetto	VI	456	—	Id.	0	70	11,34
Pietra Pizzuta	VI	457	—	Pascolo	4	30	27,86
Id.	VI	458	—	Seminativo	14	60	236,52
Fontanella	VI	461	—	Pascolo	1	00	3,96
Cavastrone	VI	468	—	Seminativo	11	00	106,92
Fontanelle	VI	470	—	Id.	9	20	89,42
Chiusa della Marmigiana	VI	492	—	Id.	4	95	80,17
Chiusa del Vescovo	VI	157	—	Pascolo	8	60	55,73
Id.	VI	158	—	Seminativo	12	25	198,43
Id.	VI	161	—	Id.	6	92	112,10
Id.	VI	163	1	Id.	36	00	583,20
Id.	VI	163	2 (p)	Id.	57	81	936,52
Cavastrone	VI	173	—	Pascolo	1	70	6,73
Id.	VI	174	—	Id.	11	30	44,75
Id.	VI	175	—	Seminativo	49	50	801,90
Id.	VI	176	1	Id.	49	30	798,66
Id.	VI	176	2	Id.	66	30	1.074,06
Id.	VI	177	—	Id.	137	70	2.230,74
Id.	VI	178	—	Pascolo	8	20	53,14
Id.	VI	179	—	Seminativo	47	50	769,50
Id.	VI	180	—	Id.	71	60	1.159,92
Id.	VI	181	—	Pascolo	4	02	15,91
Id.	VI	182	1	Seminativo	27	20	440,64
Id.	VI	182	2	Id.	15	90	257,58
Id.	VI	183	—	Pascolo	2	90	11,48
Id.	VI	184	—	Seminativo	1	76	28,51
Id.	VI	185	—	Pascolo	0	27	1,08
Id.	VI	186	—	Id.	0	36	1,44
Id.	VI	187	—	Id.	11	60	75,17
Id.	VI	188	—	Id.	0	64	2,52
Id.	VI	189	—	Seminativo	4	20	68,04
Id.	VI	190	—	Pascolo	7	56	29,88
Piana San Pietro	VI	194	—	Id.	2	42	9,58

Segue *Partita catastale n.* 2071 (*V C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
Piana San Pietro	VI	196	—	Seminativo	40	30	652,86
Cavastrone	VI	438	—	Pascolo	2	10	27,22
Tagliata	II	21	—	Seminativo	63	32	1.025,78
Id.	II	22	1	Id.	347	50	5.629,50
Id.	II	22	2	Id.	135	20	1.314,14
Id.	II	22	3	Id.	104	50	1.015,74
Id.	II	27	—	Pascolo boschivo	155	00	613,80
Id.	II	28	—	Id.	123	60	489,46
Fontanelle	VI	101	—	Seminativo	0	80	12,96
Id.	VI	102	2	Id.	19	70	319,14
Id.	VI	109	—	Id.	10	12	163,94
Id.	VI	110	—	Id.	2	90	46,98
Id.	VI	111	—	Id.	17	85	173,48
Id.	VI	113	—	Id.	7	20	116,64
Cavastrone	VI	191(r)	—	Bosco	36	14	195,16
Piancetta	VI	197	—	Seminativo	11	87	192,28
Id.	VI	198	—	Id.	1	77	17,21
Pian del Vescovo	VI	199	—	Bosco	2	00	18 —
Id.	VI	200	—	Seminativo	31	90	516,78
Vallicella	VI	201	—	Bosco da frutto	2	40	21,60
Id.	VI	202		Seminativo	73	80	717,34
Valsina	VI	203	—	Bosco da frutto	15	00	81 —
Id.	VI	204	—	Id.	18	60	100,44
Id.	VI	228	—	Seminativo	2	50	24,30
Id.	VI	229	—	Id.	7	90	127,98
Id.	VI	230	—	Id.	3	40	33,05
Id.	VI	231	—	Id.	1	18	11,48
Vallicella	VI	232	—	Pascolo	5	95	38,63
Valliche	VI	233	—	Seminativo	10	30	166,86
Pianetto	VI	353	1	Bosco	1	70	9,18
Castro	VI	299	—	Pascolo	6	00	23,76
Id.	VI	300	—	Bosco	1	65	14,83
Chiusa Lorenzini	VI	303	—	Seminativo	90	50	1.466,10
Pianetto	VI	311	1	Id.	0	25	2,41
Id.	VI	312	1	Pascolo	7	48	29,63
Id.	VI	313	1	Id.	11	40	45,14
Chiusa Vivarello	VI	346	—	Id.	43	50	281,88
Pianetto	VI	350	—	Id.	17	90	115,99
Chiusa Rivoselli	VI	356	1	Id.	8	57	55,55
Id.	VI	357	1	Seminativo	6	67	108,04
Lamone	VI	361	—	Id.	4	62	74,84
Id.	VI	362	—	Pascolo	10	90	43,16
Id.	VI	367	—	Id.	4	35	17,21
Id.	VI	368	—	Seminativo	3	30	53,46
Id.	VI	369	—	Pascolo	1	27	5,04
Id.	VI	373	—	Id.	4	65	30,13
Id.	VI	374	—	Id.	17	50	113,40
Id.	VI	376	—	Id.	2	20	14,26
Id.	VI	377	—	Seminativo	22	00	356,40
Id.	VI	379	—	Bosco da frutto	3	30	17,82
Pianetto	VI	388	2	Seminativo	17	30	280,26
Valsina	VI	443	—	Sterile	0	44	0,04
Id.	VI	444	—	Id.	0	23	0,04
Castro	VI	445	—	Id.	2	60	0,04
SS. Crocifisso	VI	447	—	Pascolo	25	00	162 —
Id.	VI	448	—	Seminativo	8	70	84,56
Campo della Nosse	VI	263	—	Id.	2	65	42,91
Id.	VI	264	—	Id.	2	20	35,64
Id.	VI	265	—	Id.	2	22	35,96
Id.	VI	266	—	Id.	0	94	15,23
Id.	VI	267	—	Id.	5	00	81 —
Chiude del Parmigiano	VI	268	—	Id.	7	60	73,87
Id.	VI	269	—	Id.	3	64	35,39
Valsina	VI	270	—	Id.	7	10	115,02
Id.	VI	271	—	Id.	4	60	44,71
Id.	VI	272	—	Id.	19	20	311,04
Id.	VI	273	—	Id.	28	30	458,46
Id.	VI	276	—	Pascolo	1	50	5,94
Id.	VI	277	—	Id.	2	30	9,11
Id.	VI	278	—	Seminativo	2	80	45,36

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2071 (*V. C.*)			
Valsina	VI	279	—	Pascolo	12	60	81,65
Id.	VI	280	—	Seminativo	5	25	51,01
Id.	VI	281	—	Bosco da frutto	18	26	164,34
Id.	VI	282	—	Pascolo	4	75	30,78
Id.	VI	283	—	Id.	5	40	34,99
Id.	VI	284	—	Id.	7	84	50,80
Id.	VI	285	—	Id.	9	65	38,20
Id.	VI	286	—	Seminativo	12	80	207,36
Castro	VI	297	—	Pascolo	19	40	125,71
Id.	VI	298	—	Id.	43	30	280,58
Id.	VI	301	—	Id.	2	42	15,70
Id.	VI	302	—	Id.	11	80	76,46
Valliche	VI	235	—	Seminativo	3	54	57,35
Vallecelle	VI	453	—	Id.	4	95	80,17
Id.	VI	454	—	Pascolo	2	60	10,30
Pietra Pinzuta	VI	465	—	Id.	1	70	6,73
Cavastrone	VI	145(p)	—	Bosco da frutto	38	30	579,09
Castrone	VI	192	—	Pascolo	3	30	13,07
Piana San Pietro	VI	193	—	Id.	0	72	2,84
Id.	VI	195	—	Id.	3	85	15,30
Cavastrone	VI	172	—	Bosco da frutto	14	90	80,46
Id.	VI	191	A	Id.	37	16	200,66
Selciatella	II	16	B(b)	Pascolo boschivo	42	89	169,84
Id.	II	17	—	Id.	69	25	274,21
Chiusa delle Carcere	II	19	—	Id.	55	00	217,80
Id.	II	29(p)	—	Bosco da frutto	28	73	125,34
Cavastrone	VI	34	2	Seminativo	13	40	130,25
Pietra Pinzuta	VI	463(p)	—	Id.	3	85	62,36
Pian dei Marini	VI	1	2(p)	Id.	33	50	542,69
Id.	VI	1	1(p)	Id.	12	00	194,40
Poggio Falcone	VI	80	—	Id.	4	00	64,80
Piano d'Ermini	VI	78	—	Id.	68	60	1.111,32
Valsina	VI	213	—	Id.	4	65	75,31
Id.	VI	214	—	Id.	69	90	1.132,38
Id.	VI	215	—	Id.	13	60	220,32
Chiusa del Parmigiano	VI	252(p)	—	Id.	57	07	925,18
Id.	VI	262	—	Pascolo	5	65	36,61
Poggio d'Ermini	VI	79	—	Seminativo	12	20	197,64
Lamone	VI	371	—	Pascolo	1	20	4,75
Id.	VI	372	—	Seminativo	7	72	125,06
Id.	VI	375	—	Id.	8	62	139,64
Id.	VI	378	—	Id.	18	90	306,14
Pianetto	VI	389	—	Pascolo	36	00	233,28
Id.	VI	390	—	Id.	10	50	41,58
S.S. Crocifisso	VI	452	—	Id.	16	20	104,98
Pianetto	VI	462	—	Seminativo	8	00	129,60
Valsina	VI	479	—	Pascolo	9	10	36,04
Pianetto	VI	483	—	Id.	7	60	30,10
Lamone	VI	359	B	Id.	8	16	32,08
Rivaralli	VI	355	B	Id.	1	57	6,23
Banditella	VI	250	—	Id.	0	49	3,17
Id.	VI	261	—	Id.	8	10	52,49
Valsina	VI	274	—	Seminativo	3	45	33,52
Id.	VI	275	—	Id.	6	00	58,32
Id.	VI	287	—	Bosco	4	20	22,68
Castro	VI	288	—	Bosco da frutto	18	30	98,82
Id.	VI	289	—	Bosco	96	10	1.224,90
Id.	VI	290	—	Id.	15	80	85,32
Id.	VI	291	—	Id.	5	25	28,33
Id.	VI	292	—	Id.	5	50	29,70
Id.	VI	293	—	Id.	32	90	177,66
Id.	VI	294	—	Id.	8	70	78,30
Id.	VI	295	—	Sterile	0	11	0,04
Id.	VI	296	—	Bosco da frutto	33	50	144,90
Chiusa Lorenzini	VI	304	—	Id.	10	30	92,70
Id.	VI	305	—	Pascolo	5	80	75,17
Id.	VI	306	—	Id.	2	52	32,65
Pianetto	VI	307	—	Id.	5	62	72,83
Id.	VI	308	—	Id.	2	16	28,01
Id.	VI	309	1	Seminativo	1	70	27,54

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2071 (*V. C.*)			
Pianetto	VI	337	1	Pascolo	0	70	2,77
Id.	VI	338	1	Seminativo	0	13	2,09
Chiusa Vivarello	VI	340	1	Pascolo	0	23	1,48
Id.	VI	341	—	Id.	7	84	101,59
Id.	VI	342	—	Id.	18	40	119,23
Id.	VI	343	—	Id.	9	95	128,95
Id.	VI	344	—	Id.	4	22	27,36
Id.	VI	345	—	Id.	2	40	9,50
Id.	VI	347	—	Seminativo	8	90	144,18
Id.	VI	348	—	Pascolo	3	30	13,07
Id.	VI	349	—	Seminativo	19	05	185,15
Pianetto	VI	351	1 A	Id.	13	16	213,19
Id.	VI	351	2 A	Id.	4	24	68,69
Id.	VI	352	1	Id.	0	50	8,10
Lamone	VI	360	—	Pascolo	4	20	16,63
Id.	VI	363	—	Id.	10	60	68,69
Id.	VI	364	1	Seminativo	11	10	179,82
Id.	VI	365	—	Id.	69	10	1.119,42
Valle Velonica	VI	366	—	Pascolo	21	20	83,95
Lamone	VI	370	—	Id.	0	65	2,56
S. S. Crocifisso	VI	449	—	Id.	3	05	19,76
Id.	VI	450	—	Id.	5	00	32,40
Id.	VI	451		Id.	0	92	5,98
Valsina	VI	477		Id.	35	40	140,18
Castro	VI	480	—	Id.	46	00	182,16
Chiusa Lorenzini	VI	481	1	Id.	17	08	67,64
Id.	VI	482	—	Id.	39	40	255,31
Castro	VI	503	—	Bosco da frutto	5	15	27,79
Lamone	VI	358	B	Pascolo	1	31	5,18
Poggio Falcone	VI	90 (p)	—	Seminativo	14	80	230,60
				Totali	5.966	45	71.566,96
				Pari ad Ha. 596.64.50	—		

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2308 in data 1° agosto 1951 e n. 2337 in data 18 ottobre 1951 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 596.64.50 e ad un reddito dominicale di L. 138.195,46 (centotrentottomilacentonovantacinque e cent. 46).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Tagliata », confinante:

Nord-ovest e *nord*: con il limite di proprietà coincidente con il limite amministrativo della provincia di Grosseto;

Sud-est: con il limite di proprietà coincidente, per la maggior parte, con il fosso Arsa;

Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Pian delle Mosse » e « Fontanelle », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Fontanella;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 29 (sezione II), 100/2, 100/1, 463, 96, 93 e 89 (sezione VI), le cui parti est rimangono alla ditta, con la linea del frazionamento operato sulla particella 90 (sezione VI), la cui parte nord rimane alla ditta, con una strada vicinale coincidente con parte del limite ovest delle particelle 30/3b, 30/1b e 30/2 (Sezione VIII), con la linea del frazionamento operato sulle particelle 1/1, 1/2 e 3/2, le cui parti sud sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite nord della particella 3/1 (Sezione VI), con il limite ovest della particella 4 (Sezione VI), con un breve tratto del limite est della particella 5 (Sezione VI), con il limite nord-est della particella 440 (Sezione VI), con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 5 e 14 (Sezione VI), le cui parti rispettivamente sud e sud-est sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte dei limiti sud della particella 14 (Sezione VI), con parte del limite nord-ovest della particella 8 (Sezione VI), con il limite ovest della particella 236 (Sezione VI), con parte del limite sud della particella 238 (Sezione VI), con il limite sud-ovest della particella 239 (Sezione VI), con il limite ovest della particella 227/2 (Sezione VI), con il limite ovest e con parte del limite sud della particella 227/1 (Sezione VI), con il limite ovest delle particelle 226, 223 e 222 (Sezione VI);

Sud: con parte del limite nord delle particelle 205/1 e 209 (Sezione VI), con il limite di proprietà coincidente con il fosso Olpeta;

Ovest: con parte del limite nord della particella 171 (Sezione VI), con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 145 e 163/2 (Sezione VI), le cui parti ovest sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite nord della particella 163/2 (Sezione VI), con il limite est delle particelle 162 e 154 (Sezione VI), con il limite est e con parte del limite nord della particella 156 (Sezione VI), con il limite est delle particelle 159 e 160 (Sezione VI), con parte del limite est della particella 36 (Sezione VI) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite nord della particella 467 (Sezione VI), con la linea del frazionamento operato sulla particella 16/B (Sezione II), la cui parte ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo.

3° Accorpamento in località « Pianetto », distinto a vecchio catasto alla Sezione VI, confinante:

Nord: con parte del limite est della particella 249 e del limite sud della particella 251, con la linea del frazionamento operato sulla particella 252, la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite sud ed est della particella 260, con la strada vicinale coincidente con parte del limite ovest della particella 422, con il limite sud della particella 489, con il limite sud-ovest della particella 416, con il limite sud della particella 418 e 488, con parte del limite sud della particella 412, con il limite sud della particella 411 e con parte del limite ovest della particella 410, con un affluente del fosso Olpeta coincidente con i limiti sud ed est delle particelle 410 e 409, con parte del limite nord della particella 409, con il limite est delle particella 388/1 e 381, con i limiti sud ed est della particella 380, con parte del limite est della particella 382/b, con la strada del ponte di San Pietro;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Olpeta;

Ovest: con parte del limite est delle particelle 212 e 211, con il limite est e con parte del limite nord della particella 478, con parte del limite est delle particelle 248/2 e 249.

L'indennità di espropriazione è di L. 28.699.623,29 (ventottomilioniseicentonovantanovemilaseicentoventitre e cent. 29) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2847.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bologna Luigi-Maria e Leopoldo di Clemente, in comune di Sorano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bologna Luigi Maria e Leopoldo di Clemente, per i terreni ricadenti nel comune di Sorano (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione, 24 luglio 1952, n. 2522, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio n. 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bologna Luigi-Maria e Leopoldo di Clemente, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sorano (provincia di Grosseto), per una superficie, secondo il vecchio catasto vigente, di ettari 510.48.06, corrispondenti, per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale menzionata nelle premesse, ad ettari 519.47.13.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in propietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 132. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bologna Luigi-Maria e Leopoldo di Clemente, in comune di Sorano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 18136 (*V.C.*)			
	B	1656	1682	Lavorativo nudo	—	10.437	37,92
	B	1077	725	Pastura	—	6.020	7,12
	B	1310	1220	Id.	—	17.000	19,84
	A	421	907	Grotta ed annessi	109	280	—
	A	422	—	Chiostra e grotta	171	—	—
	A	1366	1457	Pastura	—	18.272	63,92
	A	1367	1458	Id.	—	38.480	31,72
	A	1007	1011	Lavorativo nudo	—	13.888	45,84
	A	728	649	Pastura	—	15.318	16,40
	A	1010	1014	Id.	—	177.600	149,44
	A	1011	1016	Id.	—	63.918	53,76
	A	863^{II}	765	Lavorativo nudo	—	193.696	810:96
	A	899	790	Pasciona	—	28.184	49.24
	A	890	791	Pastura	1950	30.260	30,44
	A	891	—	Id.	28.310	—	—
	A	892	943	Capanna esente	—	80	—
	A	893	792	Pasciona	—	276.024	51,16
	A	894	793	Lavorativo nudo	—	24.102	88.32
	A	895	794	Id.	—	66.432	223.92
	A	896	795	Pastura	—	261.264	453,60
	A	888	789	Lavorativo nudo	—	210.918	707.76
	A	882	781	Pastura	—	55.740	65 —
	A	883	782	Lavorativo nudo		30.662	109,68
	A	884	785	Pastura	—	4.092	3,64
	A	885	786	Lavorativo nudo	—	45.204	153,36
	A	886	787	Pasciona	—	285.950	247,96
	A	887	788	Lavorativo nudo	—	31.798	89,52
	A	33	25	Pastura	—	403.002	418,32
	A	34	26	Lavorativo nudo	—	183.750	677,76
	A	35	27	Pastura	2.000	4.418	4,52
	A	36	—	Id.	2.418	—	—
	A	424	314	Lavorativo vitato	—	1.630	9,92
	A	423	313	Lavorativo nudo		601	3,84
	A	1210	1277	Pastura	—	5.928	4,72
	A	724	646	Id.	—	16.740	49,88
	A	1009	1013	Id.	—	116.580	98,04
	A	1012(p)	—	Id.	—	39.132	32,91
	A	39	30	Lavorativo nudo	—	117.076	119.88
	A	40	31	Pastura	—	189.884	682,56
	A	361	367	Vigna	—	9.474	111,88
	A	726	648	Pastura	26.540	133.948	127,64
	A	727	—	Id.	107.408	—	—
	A	731(p)	—	Id.	—	70.707	59,51
	A	733^{II}(p)	—	Id.	—	261.166	219,77
	A	734	654	Lavorativo nudo	—	67.936	212,40
	A	880	779	Id.	—	36.408	253,44
	A	883^{II}	783	Lavorativo nudo	—	3.420	18,48
	A	283^{III}	784	Pastura	—	165.440	193,72
	A	910	809	Lavorativo nudo	—	17.676	54,48
	A	911	810	Pasciona	—	2.040	3.44
	A	912	811	Lavorativo	—	96.976	342,72
	A	881	780	Lavorativo nudo	—	30.186	204,48
	A	1062	1091	Pastura	—	391.470	457,92
	A	739	659	Id.	22.304	64.304	42,32
	A	740	—	Id.	42.000	—	—
	A	863	764	Lavorativo nudo	—	42.992	151,92
	A	41	32	Pastura	180.754	314.858	333,72
	A	42	—	Id.	9.510	—	—
	A	43	—	Id.	124.594	—	—
	A	46	1256	Id.	—	64.674	69,12
	A	45	34	Lavorativo nudo	—	22.548	75,12
	A	1144	1189	Id.	—	12.516	51,60
	A	411(p)	1139	Casa	—	31	—
	A	412(p)	—	Celliere	—	—	—

Segue *Partita catastale n.* 1836 (*V. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
	A	862	773	Pasciona	—	36.996	66,08
	A	861	1633	Id.	—	1.242	1,72
	A	373 (p)	874	Cantina	168	318	—
	A	378	—	Id.	150	—	—
	B	708	495	Castagneto e pastura	—	93.368	55,12
	B	710	497	Pastura	364.218	366.058	428,32
	B	711	—	Id.	1.840	—	—
	B	712	498	Id.	5.390	312.238	479.72
	B	713	—	Id.	172.744	—	—
	B	714	—	Id.	134.104	—	—
	B	715	499	Id.	—	377.536	386,40
	B	716	500	Id.	330.944	482,130	493,56
	B	717	—	Id.	21.312	—	—
	B	718	—	Id.	129.874	—	—
	B	719	501	Id.	281.160	641.040	515,56
	B	720	—	Id.	359.880	—	—
	B	721	502	Id.	405.680	562.856	452,72
	B	722	—	Id.	157.166	—	—
	B	728	508	Id.	—	118.940	128,52
	B	748	525	Id.	—	31.320	31,32
	B	751	526	Id.	—	17.632	19 —
	B	753	529	Id.	336.072	546.962	635.68
	B	754	—	Id.	210.890	—	—
	B	755	530	Boschivo	424.576	434.944	615.36
	B	756	—	Id.	10.368	—	—
	B	757	531	Pasciona	—	354.584	777.80
	B	758	532	Boschivo	—	378.172	565.24
	B	759	533	Pastura	—	8.112	4,72
	B	787	554	Lavorativo nudo	—	9.176	46,08
	B	788	555	Pasciona	102.024	479.174	984,72
	B	789	—	Id.	377.150	—	—
	B	790	556	Id.	—	447.724	1.335,52
	B	795	560	Lavorativo nudo	—	9.916	44,16
	B	794	561	Id.	—	26.852	104,16
	B	796	a	Pasciona	—	284.866	515.72
	B	797	563	Pastura	—	6.696	5,60
	B	902	648	Id.	—	2.228	1,08
	B	752	906	Capanna	—	260	—
	B	1178	1050	Fabbricato ag. esente	—	64	—
	B	709	496	Pasciona	—	152.768	345,16
	B	976	945	Casa, annessi, orto	740	3.698	—
	B	977	—	Casa	1.333	—	—
	B	978	—	Lavorativo vitato	1.625	—	—
	B	798	a	Pastura	—	8.275	8.60
	B	799	a	Lavorativo nudo	—	20.389	167,92
	B	807	571	Id.	—	17.280	91,20
	B	808	572	Pastura	—	2.560	1,72
	B	809	573	Pastura-castagneto	245.812	259.502	321,12
	B	826	—	Id.	13.240	—	—
	B	810	574	Lavorativo vitato	22.320	41.680	80.04
	B	811	—	Id.	19.360	—	—
	B	812	579	Pastura	—	14.484	14,24
	B	824	582	Lavorativo nudo	40.568	60.584	239,04
	B	825	—	Id.	20.016	—	—
	B	827	583	Prato	—	20.502	30,08
	B	830	585	Pastura	—	67.392	66,52
	B	833	587	Lavorativo nudo	—	50.564	419,52
	B	834	588	Prato	—	53.830	652,96
	B	835	589	Pasciona	—	230.700	538,04
	B	1049	a	Pastura	—	32.572	30.92
	B	1050	a	Lavorativo nudo	—	48.607	223.76
	B	1051	702	Pastura	—	384	0,20
	B	1052	703	Id.	—	2.240	2,08
	B	1053	704	Id.	—	432	0,20
	B	1054	705	Lavorativo nudo	—	3.920	19,68
	B	1055	706	Pasciona	—	149.616	253,80
	B	1056	707	Lavorativo nudo	—	87.840	308,64
	B	1057	708	Pasciona	—	81.840	142,56
	B	1059	709	Lavorativo nudo	—	133.008	409,20
	B	1060	710	Id.	—	18.960	80,64

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
Segue *Partita catastale n.* 1836 (*V C.*)							
	B	1655	1681	Lavorativo nudo	—	16.870	46.08
	B	1062	712	Id.	—	12.468	13,68
	B	1061	711	Pastura	6.080	13.446	6,24
	B	1063	—	Id.	7.366	—	—
	B	1064	713	Lavorativo nudo	—	107.418	392,16
	B	1066	714	Id.	—	37.940	203,04
	B	1070	818	Pastura	—	20.872	77,08
	B	1075	723	Lavorativo nudo	—	25.920	86,88
	B	829	909	Casa esente	—	308	—
	B	832	900	Capanna esente	—	144	—
	B	1058	996	Casa esente	—	180	—
	B	1065	997	Id.	—	160	—
	B	849 (p)	593	Lavorativo nudo	—	30.483	85,41
	B	956	680	Pastura	—	166	0,20
	B	943	670	Lavorativo nudo	—	4.366	26,40
	B	1072	720	Id.	—	21.000	84,72
	B	828	586	Lavorativo con castagni	—	20.584	147,36
	B	727	501	Pastura	—	157.400	157,68
	B	740	519	Id.	—	34.031	28,12
	B	730	510	Id.	—	23.460	19,20
	B	731	511	Prato	—	10.920	5,16
	B	733	512	Lavorativo nudo	—	88.012	433,44
	B	735	514	Pastura	6.528	71.748	68,24
	B	736	—	Id.	65.220	—	—
	B	732	904	Casa esente	—	448	—
	B	199 (p)	107	Id.	—	—	—
	B	254 (p)	193	Pastura	—	15.064	13,35
	B	257 (p)	196	Id.	—	57.249	134,55
	B	725 (p)	505	Id.	—	69.799	134,06
	B	726 (p)	506	Id.	—	137.752	188,73
	B	734	513	Id.	—	68.060	61,96
	B	942	66	Lavorativo nudo	—	18.228	254,88
	B	850 (p)	600	Id.	—	6.905	24,75
	B	1048	b	Pastura	—	28.500	49,00
	B	898	644	Lavorativo nudo	—	7.420	65,76
	B	741	520	Pastura	—	1.360	0,40
	B	822	1219	Id.	—	30.788	36,04
	B	823	511	Id.	—	10.400	7,96
	B	1074	722	Lavorativo nudo	—	12.672	41,04
	B	836	590	Pastura	125.936	136.840	113,80
	B	837	—	Id.	10.904	—	—
	B	838	591	Lavorativo nudo	—	47.696	424,32
	B	813	576	Id.	—	85.936	306,24
	B	145 (p)	1096	Casa e sodo	—	—	—
	B	144 (p)	—	Id.	—	—	—
	B	801	907	Molino diruto	—	160	—
	B	1358	1271	Pastura	—	9.020	10,56
	B	1311	1221	Id.	—	7.752	8,20
	B	253	192	Id.	—	31.960	28,92
	B	2211	2272	Lavorativo nudo	—	655	3,80
	B	804	b	Pastura	—	4.950	4,52
	B	1015	1038	Casa	—	824	—
	B	1853	1905	Lavorativo nudo	—	662	6,12
	B	1035	689	Id.	—	3.722	16 —
	B	1038	1092	Sodo	—	3.459	—
	B	1039	1205	Pastura	—	990	41,88
	B	831	586	Id.	—	126.005	207,56
	B	804	c	Id.	—	14.475	13,24
	A	915	814	Lavorativo nudo	—	96.468	304,08
	A	913	812	Pasciona	—	589.528	1.193,60
	A	914	813	Lavorativo nudo	—	15.288	111,12
	A	952	945	Loggia esente	—	23	—
	A	742	661	Pastura	—	59.640	43,20
	A	738	658	Lavorativo nudo	—	83.356	272,16
	A	362	308	Vigna	—	1.953	27 —
	B	739 (p)	518	Lavorativo nudo	—	115.038	719,22
				Totali	14.986.852		28.523,38
				Pari ad Ha. 510.48.06			

I dati complessivi di superficie e reddito dominicale relativi ai terreni sopra descritti, corrispondono, per effetto della delibera n. 2522 in data 24 luglio 1952, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 519.47.13 ed a L. 77.757,68.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, distinto a vecchio catasto alla Sezione B, confinante:

Nord, est e *sud*: con il limite di proprietà;
Sud-ovest: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso Guarnellesco;
Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 850 e 849, le cui parti ovest ricadono nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite sud e con il limite est della particella 848, con un breve tratto del limite est della particella 847, con il limite di proprietà ed infine con parte del limite est delle particelle 847 e 846.

2° Accorpamento, distinto a vecchio catasto alla Sezione B, confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 739, la cui parte nord-est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo e con un breve tratto del limite sud-est di detta particella, con il limite ovest della particella 839, quindi con il fosso del Guarnellesco;
Est: con il limite di proprietà;
Sud-est: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso Rigonano;
Sud-ovest: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il fosso Guarnellesco.

3° Accorpamento, distinto a vecchio catasto alla Sezione B, confinante:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il botro del Molino, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 725, 726, 257, 254 e nuovamente 257, le cui parti nord rimangono alla ditta, con parte del limite sud della particella 257, con il limite di proprietà, coincidente in brevi tratti con botro del Molino e con il torrente Vajana;
Sud: con il limite di proprietà, coincidente in gran parte con la via da Savana a Castell'Ottieri;
Ovest: con l'antica via Dogana, con il fosso Scuro ed infine con il limite di proprietà, coincidente per un tratto con la via Dogana.

4° Accorpamento, distinto a vecchio catasto alla Sezione A, confinante:

Nord: con il limite di proprietà, con parte del limite sud della particella 908 ed ancora con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente per la massima parte con il fosso di Valle Grottine;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Stridolone;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con i fossi di Valle Riparello e di Centurione.

5° Accorpamento, distinto a vecchio catasto alla Sezione A, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con i fossi della Macchia del Sorbo, dell'Acqua Chiara e con il fosso detto Fossone;
Est: con la strada di Pasqualinoni alla Sforzesca, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 733-bis e 731, le cui parti nord-est ricadono nei terreni costituenti il terzo residuo, di nuovo con la sunnominata strada, con il limite ovest delle particelle 744, 745 e 746, con il limite sud-ovest delle particelle 747 e 748, con parte del limite nord-ovest della particella 1012, con la linea del frazionamento operato sulla medesima la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo e con parte del limite sud-ovest della particella 1012;
Sud: con il limite nord-ovest della particella 1008, con parte del limite est e nord-ovest della particella 723, quindi con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso detto Fossone;
Ovest: con il limite di proprietà

Si espropriano inoltre le seguenti particelle: 144 (p) e 145 (p), 1074, 1075, 1077, 1035, 1853, 956, 976, 898, 1015, 1038, 1039, 977, 978, 943, 902, 2211, 942, (tutte della Sezione B) e le particelle 1144, 361, 362, 373 (p), 411 (p), 412 (p), 421, 422, 423, 424, 952 (tutte della Sezione A).

L'indennità di espropriazione di L. 14.854.258,20 (quattordicimilioniottocentocinquantaquattromiladuecentocinquantotto e cent. 20) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2848.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccarelli Tommaso fu Luigi, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceccarelli Tommaso fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei

terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commisisone parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceccarelli Tommaso fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 11.81.05, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 133. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ceccarelli Tommaso fu Luigi, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 463 (N.C.)					
Campotondello	22	14(p)	—	Seminativo	II	1	10	30	441.20
Id.	22	12(p)	—	Id.	II	9	65	00	3.860 —
Bruna	22	13(p)	—	Pascolo cespugliato	I	0	38	20	19,10
Campotondello	22	6(p)	—	Seminativo	III	0	67	55	182,38
				Totali		11	81	05	4.502,68

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Campotondello », confina:

Nord: con il limite di proprietà, con il torrente Carsia, con parte del limite sud-ovest della particella 6 (foglio 22), con la linea del frazionamento operata sulla medesima particella, la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio e con la strada vicinale di Campotondello;

Sud-est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 6 e 14 (foglio 22) le cui parti sud-est rimangono alla ditta, con un breve tratto del torrente Carsia e con la linea del frazionamento operato sulle particelle 12 e 13 (foglio 22) le cui parti sud-est rimangono alla ditta;

Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Bruna.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.489.479,60 (unmilionequattrocentottantanovemilaquattrocentosettantanove e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2849.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Costaguti Maria fu Ascanio, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Costaguti Maria fu Ascanio, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2461, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Costaguti Maria fu Ascanio, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 40.52.97, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 134. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Costaguti Maria fu Ascanio, in comune di Viterbo, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 10570 (V.C.)									
Pietra dell'Anello	XIII	818	R3	Bosco da frutto	—	2	34	00	252,72

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi al terreno sopradescritto corrispondono, per effetto della delibera n. 2461 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 2.34.00 e ad un reddito dominicale di L. 1053 (millecinquantatre).

L'indennità di espropriazione è di L. 58.500 (cinquantottomilacinquecento) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 685 (V.C.)					
Poggio del Vignarolo	unico	537	B	Bosco da frutto	—	13	72	60	2.075.36
Fosso Brutto Covo . .	unico	677	—	Pascolo	—	0	27	00	12,64
Poggio del Gabbio . .	unico	536	D(p)	Bosco da frutto	—	24	19	37	3.658,09
					Totali . .	38	18	97	5.746,09

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2461 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 38.18.97 e ad un reddito dominicale di L. 8627,63 (ottomilaseicentoventisette e cent. 63).

L'indennità di espropriazione è di L. 953.238,10 (novecentocinquantatremiladuecentotrentotto e cent. 10) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Poggio del Vignarolo » e « Poggio del Gabbio », confina:

Nord: con parte del limite sud della particella 537/A (Sezione unica), con la strada comunale che conduce a Grotte Santo Stefano, con la linea del frazionamento operato sulla particella 536/D (Sezione unica), la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 536/D (Sezione unica), la cui parte est rimane alla ditta, con un breve tratto della strada comunale che conduce a Grotte Santo Stefano e con parte del limite ovest della particella 571/A (Sezione unica);

Sud: con il limite di proprietà coincidente, in parte, con la strada comunale che conduce a Grotte Santo Stefano;

Ovest: con il limite di proprietà, con parte del limite est della particella 1 (Sezione unica) e con parte del limite sud della particella 537/A (Sezione unica).

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Redd. dom. Lire	Redd. dom. riv. Lire	Indennità Lire
Partita catastale n. 10570 . .	2.34.00	252,72	1.053 —	58.500 —
Partita catastale n. 685 . . .	38.18.97	5.746,09	8.627,63	953.238,10
In complesso . . .	40.52.97	5.998,81	9.680,63	1.011.738,10

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2850.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di De Rossi Natalia fu Giovan Battista, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950 n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Rossi Natalia fu Giovan Battista, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la delibera 20 dicembre 1951, n. 2385, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Rossi Natalia fu Giovan Battista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 135.15.00, specificmente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 135. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Rossi Natalia fu Giovanni Battista, vedova Ferraioli, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 73679 (V.C.)			
Isola Farnese	134	13	—	Prato	26	62	1.112,71
Id.	134	14	—	Pascolo	1	70	8,40
Id.	134	16	—	Prato	10	59	442,66
Id.	134	17	—	Pascolo	16	70	228,46
Id.	134	19	—	Prato	10	89	455,20
Id.	134	19	½	Id.	2	30	96,14
Il Fosso	134	20	—	Seminativo	0	63	15,09
Via Cassia	134	22	—	Casa rurale	0	71	—
Isola Farnese	134	52	—	Pascolo	0	63	7,26
Id.	134	55	—	Id.	4	22	57,72
Id.	134	57	—	Seminativo	34	78	1.453,80
Id.	134	58 (p)	—	Bosco ceduo	1	99	25,71
La [illegible]ola	134	91	—	Prato	6	28	262,50
Id.	134	92	—	Id.	1	86	77,75
Id.	134	93	—	Id.	8	41	351,54
Id.	134	94	—	Id.	8	94	373,69
Iso[illegible] [illegible]arnese	134	26	—	Pascolo	1	40	19,15
Id.	134	9	—	Id.	4	02	54,99
Id.	134	12(P.p.)	—	Seminativo	275	00	2.821,50
Id.	134	12	1 (p)	Id.	730	36	17.484,89
Id.	134	15	—	Bosco ceduo	13	05	168,61
Id.	134	18	—	Pascolo	5	59	76,46
Id.	134	53	—	Id.	1	62	22,15
Id.	134	54	—	Id.	1	85	25,31
Id.	134	56	—	Id.	1	35	18,47
Id.	134	10 (p)	—	Id.	168	80	2.309,18
La Mola	134	95	—	Id.	11	31	164,72
				Totali . . .	1.351	50	28.124,06
				Pari ad Ha. 135.15.00			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2385 in data 20 dicembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 135.15.00 e ad un reddito dominicale di L. 34.701,62 (trentaquattromilasettecentouno e cent. 62).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Isola Farnese », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la strada statale Cassia;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 10 (mappa 134) la cui parte sud rimane alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Isola Farnese » distinto a vecchio catasto alla mappa 134, confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 12 sub 1 e 12, le cui parti nord rimangono alla ditta;
Est: con la linea del frazionamento (coincidente con il fosso Pisciacavallo) operato sulla particella 12, la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con il fosso Pisciacavallo, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 12 e 58 le cui parti nord sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite di proprietà coincidente con il torrente Valchetta Cremera e con la strada provinciale per Formello;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale per Formello;
Ovest: con la strada statale Cassia coincidente in un primo tratto con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 11.743.376 (undicimilionisettecentoquarantatremilatrecentosettantasei) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2851.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Donati Inigo fu Giuseppe, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Donati Inigo fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 30 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Donati Inigo fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 15.03.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 136. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Donati Inigo fu Giuseppe, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero di foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 2474 (N.C.)					
Passonaie	57	26(p)	—	Uliveto	II	2	36	59	1.478,68
Id.	57	27	—	Seminativo	III	0	35	10	94,77
Id.	57	23	1	Porzione rurale di fabbricato con diritto alla corte n. 29	—	0	—	—	—
Id.	57	30	—	Seminativo	II	0	35	20	140,80
Id.	57	31	—	Uliveto	I	0	59	90	509,15
Id.	57	32	—	Seminativo	III	1	01	00	272,70
Id.	57	33	—	Vigneto	I	0	29	60	236,80
Ponte di Massa	57	56	—	Seminativo	II	0	30	70	122,80
L'impostino	57	59	—	Id.	II	0	96	30	385,20
Passonaie	59	8	—	Id.	III	0	37	50	101,25
Id.	61	3(p)	—	Id.	III	5	18	64	1.400,34
Id.	61	7	—	Id.	III	0	69	70	188,19
Campo del Miglio	61	13	—	Id.	III	0	27	60	74,52
Passonaie	61	17(p)	—	Id.	III	2	25	59	609,09
				Totali . .		15	03	42	5.614,29

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Passonaie », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 26 (foglio 57), la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio, con il fosso delle Passonaie, con parte del limite sud della particella 4 (foglio 59), con parte del limite ovest della particella 3 (foglio 61) e con la linea spezzata del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio, con il fosso Sol di Mela, con un breve tratto del limite ovest della particella 4 (foglio 61);

Est: con parte del limite ovest e sud della particella 4 (foglio 61), con la linea del frazionamento operato sulla particella 17 (foglio 61), la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la ferrovia Roma-Pisa, con il fosso Sol di Mela, con la strada nazionale Tirrena Superiore e con il fosso delle Passonaie;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.926.664,80 (unmilionenovecentoventiseimilaseicentosessantaquattro e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2852.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Fani-Ciotti Laura e Tommaso fu Fabio, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Fani-Ciotti Laura e Tommaso fu Fabio, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2415, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Fani-Ciotti Laura e Tommaso fu Fabio, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 155.21.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 84. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fani Ciotti Laura e Tommaso fu Fabio, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2203 (V.C.)					
Puntone di Prato Levantino	XX	43	2(p)	Seminativo	—	3	64	31	708,21
Id.	XX	42(p)	—	Prato	—	3	95	40	1.921,64
Prato Lungo	XVI	36	—	Pascolo	—	4	54	60	736,45
Id.	XVI	37	—	Id.	—	12	83	40	3.742,38
Pantalla	XVI	38	—	Id.	—	0	99	50	161,17
Prato Lungo	XVI	96	—	Id.	—	2	38	40	695,16
Id.	XVI	97	—	Id.	—	10	36	40	1.678,97
Id.	XVI	98	—	Id.	—	18	98	20	3.075,08
Puntone di Prato Levantino	XX	41	—	Id.	—	1	04	50	48,89
Id.	XX	43	1(p)	Seminativo	—	38	83	62	7.549,77
Id.	XX	40	—	Pascolo	—	4	02	00	188,14
Id.	XX	39	—	Id.	—	0	07	80	3,64
					Totali	101	68	13	20.509,50

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2415 in data 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 101.68.13 e ad un reddito dominicale di L. 27.388,41 (ventisettemilatrecentottantotto e cent. 41).

L'indennità di espropriazione è di L. 7.336.389,54 (settemilionitrecentotrentaseimilatrecentottantanove e centesimi 54) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 2284 (V. C.)					
Trocchette	III	92	—	Pascolo	—	0	92	00	43,06
Polledrara	III	93	—	Id.	—	0	73	00	34,16
Monte Calvello	III	94	—	Id.	—	29	93	00	4.848,66
Id.	III	95	—	Id.	—	21	95	00	1.027,26
				Totali . . .		53	53	00	5.953,14

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2415 in data 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 53.53.00 e ad un reddito dominicale di L. 8452,15 (ottomilaquattrocentocinquantadue e cent. 15).

L'indennità di espropriazione è di L. 2.131.146,90 (duemilionicentotrentunomilacentoquarantasei e cent. 90) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Monte Calvello » confinante:

Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada che da Tuscania conduce a Montalto;

Est, sud-est ed *ovest*: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Puntone di Prato Levantino », distinto a vecchio catasto alla Sezione XX, confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 42, la cui parte nord rimane alla ditta, con il limite sud e parte di quello est della particella 62, con la linea del frazionamento operato sulla particella 43/1, la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con il fosso del Laghetto;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada dei Galessi che va da Tuscania a Montalto, con la linea del frazionamento operato sulla particella 43/2, la cui parte sud-ovest rimane alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento in località « Prato Lungo », confinante:

Nord, est, sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Reddito dominicale Lire	Reddito dom.le riv. Lire	
Partita n. 2203 (V. C.)	101.68.13	20.509,50	27.388,41	7.336.389,54
Partita n. 2284 (V. C.)	53.53.00	5.953,14	8.452,15	2.131.146,90
In complesso	155.21.13	26.462,64	35.840,56	9.467.536,44

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2853.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ferraioli Marianna di Gaetano, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ferraioli Marianna di Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2374, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ferraioli Marianna di Gaetano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 132.80.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 137. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ferraioli Marianna di Gaetano, in comune di Viterbo, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 12216 (V C.)					
Borgarolo	II	4	1	Prato	—	2	59	00	1.445 22
Id.	II	4	2	Id.	—	1	11	00	4[illegible]9,[illegible]6
Id.	II	5	—	Seminativo	—	1	44	00	16[illegible],70
Id.	II	6	A	Id.	—	14	56	50	1.625,44
Id.	II	64	—	Id.	—	1	61	00	17[illegible],63
Id.	II	8	1	Id.	—	15	15	00	1.6[illegible]0,74
Id.	II	8	2	Id.	—	23	00	00	2.[illegible]66,80
Id.	II	58	—	Id.	—	1	42	00	158,47
Id.	II	65	A	Id.	—	3	23	50	361,01
Id.	II	65	r	Id.	—	0	76	50	85,36
Id.	II	69	—	Id.	—	5	45	00	603,22
Id.	II	70	—	Id.	—	10	64	00	1.187,42
Id.	II	71	—	Id.	—	1	32	00	147,31
Id.	II	107	—	Prato	—	0	67	00	265,32
Id.	II	108	—	Seminativo	—	2	49	20	27[illegible],10
Id.	II	114	—	Id.	—	3	37	60	376,78
Id.	II	116	—	Id.	—	3	02	40	337,43
Id.	II	117	—	Id.	—	5	75	30	642,02
Id.	II	48	1(p)	Id.	—	11	90	40	1.323,49
Id.	II	57(p)	—	Id.	—	0	43	29	48,31
Id.	II	6	r	Id.	—	7	35	50	82[illegible],80
Id.	II	59(p)	—	Id.	—	4	00	00	44[illegible],40
Id.	II	72	—	Id.	—	5	80	00	647,28
Id.	II	73(p)	—	Id.	—	0	58	00	[illegible]4,73
Id.	II	9(p)	—	Id.	—	1	73	00	193,07
Id.	II	9	½(p)	Id.	—	2	23	57	249,50
Id.	II	74(p)	—	Id.	—	0	89	60	99.99
Id.	II	2	2(p)	Id.	—	0	25	92	50,40
				Totali		132	80	28	16.504,58

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2374 in data 20 dicembre 1951, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 132.80.28 e ad un reddito dominicale di L. 25.110,32 (venticinquemilacentodieci e cent. 32).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Borgarolo » distinto a vecchio catasto alla Sezione II, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Rigomero;

Est: con il limite di proprietà, con parte del limite ovest della particella 109;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 48/1, la cui parte sud rimane alla ditta, con i limiti nord ed ovest della particella 120, con il limite nord-ovest della particella 118, con il limite nord-est della particella 119, con parte del limite nord della particella 2/2 e con la linea del frazionamento operato su tale particella, la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 2/2, 59, 57, 9, 73, 9 ½, 74, le cui parti ovest sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite est della particella 75.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.614.959,49 (seimilioniseicentoquattordicimilanovecentocinquantanove e cent. 49) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2854.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Locatelli Carlotta fu Giorgio, Locatelli Alessandro ed Elena, fratelli, di Pirro, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Locatelli Carlotta fu Giorgio, Locatelli Alessandro ed Elena, fratelli, di Pirro, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Locatelli Carlotta fu Giorgio, Locatelli Alessandro ed Elena, fratelli, di Pirro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 15.94.14, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 138. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Locatelli Carlotta fu Giorgio, Locatelli Alessandro ed Elena, fratelli, di Pirro, in comune di Grosseto, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Partita catastale n. 2151 (N. C.)									
Casa Manne	59	14(p)	—	Seminativo	II	15	94	14	6.057,73

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località Tenuta Ruggi-nosa, distinto a nuovo catasto al foglio 59, confina:

Nord-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 14, la cui parte nord-est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio;

Sud-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 14, la cui parte sud-est rimane alla ditta, con parte del limite nord della particella 16;

Sud-ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 14, la cui parte sud-ovest rimane alla ditta;

Nord-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.999.050,90 (unmilionenovecentonovantanovemilacinquanta e cent. 90) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2855.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mauri Chiara fu Filippo, maritata Ugolini, in comune di Marta (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mauri Chiara fu Filippo, maritata Ugolini, per i terreni ricadenti nel comune di Marta (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2483, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mauri Chiara fu Filippo, maritata Ugolini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Marta (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 33.35.36, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 139. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mauri Chiara fu Filippo, maritata Ugolini, in comune di Marta (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1455 (V. C.)					
La Mezzaria	II	303	2(p)	Seminativo	—	16	44	98	5.329,74
Id.	II	303	1(p)	Id.	—	7	92	40	2.56[illegible],38
Id.	II	303	3(p)	Id.	—	0	58	22	132,04
La Chiusura delle Comere	II	518	2(p)	Id.	—	2	24	00	508,03
La Mezzaria	II	485 p	—	Pascolo	—	0	44	80	29,[illegible]3
Giardino	II	604	—	Seminativo	—	0	13	90	31,53
La Macchia	II	482	—	Id.	—	0	12	50	40,50
Id.	II	481	—	Id.	—	0	11	70	37,91
Id.	II	514 p	—	Id.	—	5	32	86	1.208,52
					Totali . . .	33	35	36	9.884,68

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2483 in data 16 maggio 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 33.35.36 e ad un reddito dominicale di L. 10.157,50 (diecimilacentocinquantasette e cent. 50).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « La Mezzaria », distinto a vecchio catasto alla Sezione II, confinante:

Nord-ovest ed *est*: con il limite di proprietà;
Sud-est: con parte del limite nord della particella 303/1, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 303/2, 303/1, 303/3, le cui parti sud ed est rimangono alla ditta;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 303/3 e 303/2 le cui parti sud rimangono alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « La Macchia » distinto a vecchio catasto alla Sezione II, confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 486;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 485 la cui parte est rimane alla ditta, con il limite ovest della particella 483, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 514 la cui parte est rimane alla ditta;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 514 la cui parte sud rimane alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento in località « La Chiusura delle Comere », distinto a vecchio catasto alla Sezione II, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la strada che conduce a Tuscania coincidente in parte con il limite di proprietà;
Sud: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 518/2 la cui parte sud rimane alla ditta;
Ovest: con parte del limite est della particella 518/1, con la linea del frazionamento operato sulla particella 518/2 la cui parte ovest rimane alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.686.404,30 (tremilioniseicentottantaseimilaquattrocentoquattro e centesimi 30) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2856.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Micara Gianfilippo fu Ferdinando, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Gianfilippo fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2465, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Gianfilippo fu Ferdinando, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 33.09.40, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 142. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Micara Gianfilippo fu Ferdinando, in comune di Viterbo, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 12046/9533 (V. C.)					
Grotte Nuove	XXVIII	82	A	Seminativo	—	0	82	30	91,84
Id.	XXVIII	81	A	Id.	—	0	76	40	85.25
Id.	XXVIII	23	A	Id.	—	12	89	50	1.439,06
Id.	XXVIII	79	B	Id.	—	4	39	60	490,61
Id.	XXVIII	22	B	Id.	—	9	65	50	1.077,48
				Totali .		28	53	30	3.184,24

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2465 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 28.53.30 e ad un reddito dominicale di L. 10.452,12 (diecimilaquattrocentocinquantadue e cent. 12).

L'indennità di espropriazione è di L. 1.305.536,76 (unmilionetrecentocinquemilacinquecentotrentasei e cent. 76) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 9347/12470 (V. C.)					
Mal Omo	I	108	1 B	Prato	—	0	49	60	276,77
Id.	I	108	1 R	Id.	—	0	82	00	457,56
Id.	I	108	2 BA	Id.	—	0	01	40	7,81
Id.	I	108	2 R	Id.	—	1	36	60	762,23
Id.	I	109	R	Id.	—	0	93	90	523,94
Id.	I	265	R	Id.	—	0	92	60	516,71
				Totali		4	56	10	2.545,02

L'indennità di espropriazione è di L. 588.321,36 (cinquecentottantottomilatrecentoventuno e cent. 36) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Grotte Nuove », confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Rigomero;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada che conduce a Vetralla;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Grotte Nuove », confinante:
Nord-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada che conduce a Vetralla;
Sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento in località « Mal Omo », confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso dei Pantani;
Sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Reddito dominicale Lire	Reddito dominicale riv. Lire	Indennità Lire
Partita n. 12046/9533	28.53.30	3.184,24	10.452,12	1.305.536,76
Partita n. 9347/12470	4.56.10	2.545,02	2.545,02	588.321,36
In complesso	33.09.40	5.729,26	12.997,14	1.893.858,12

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2857.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Micara Luigi e Ferdinando di Ludovico, in comune di Vetralla (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Luigi e Ferdinando di Ludovico, per i terreni ricadenti nel comune di Vetralla (provincia di Viterbo);

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Luigi e Ferdinando di Ludovico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Vetralla (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 3.87.98, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 143. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Micara Luigi e Ferdinando di Ludovico, in comune di Vetralla (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 7009 (V. C.)									
Valle Cupa	IV	587	2(p)	Pascolo olivato . .	—	3	87	98	2.723,61

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Valle Cupa », distinto a vecchio catasto alla Sezione IV confina:
Nord-est: con il limite di proprietà;
Sud: con la maggior parte del limite nord della particella 587/1B;
Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 587/2, le cui parti ovest e sud rimangono alla ditta, con parte del limite est della particella 588/2B, con il limite di proprietà coincidente con la strada Dogana.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.103.062,05 (unmilionecentotremilasessantadue e cent. 5) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2858.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Niccolini Lorenzo fu Eugenio, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Niccolini Lorenzo fu Eugenio, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto);
Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 ago-

sto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Niccolini Lorenzo fu Eugenio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 37.85.24, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 144. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Niccolini Lorenzo fu Eugenio, in comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 999 (N. C.)					
Serignano	93	22	—	Seminativo	II	5	62	70	2.025,72
Id.	93	18	—	Pascolo arborato	unica	0	42	60	38,34
Id.	93	17(p)	—	Seminativo	IV	0	10	74	18,79
Id.	93	19	—	Bosco ceduo	II	0	13	00	13 —
Id.	94	1	—	Seminativo	III	0	33	50	90,45
Id.	94	2	—	Uliveto	II	1	80	00	1.125 —
Id.	94	3	—	Vigneto	II	0	36	80	239,20
Id.	94	4	—	Fabbricato rurale	—	0	29	50	—
Id.	94	5	—	Seminativo	IV	3	13	70	548,98
Id.	94	6	—	Id.	II	12	89	80	4.643,28
Id.	94	7	—	Id.	III	3	10	80	839,16
Id.	94	8	—	Id.	III	1	28	30	346,41
Id.	94	9	—	Id.	III	8	33	80	2.251,26
				Totali		37	85	24	12.179,59

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento sito in località « Serignano », confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà;

Sud: con la strada vicinale della Dogana, con il limite ovest della particella 15 (foglio 94), con un breve tratto del limite nord della particella 16 (foglio 94), con parte del limite est, con il limite nord e con parte del limite ovest della particella 10 (foglio 94), con un tratto del fosso di Serignano e ancora con un tratto della strada vicinale della Dogana;

Ovest: con una tratto del fosso di Sassi, con il limite sud della particella 16 (foglio 93), con un breve tratto del limite sud della particella 15 (foglio 93), con parte del limite sud-est della particella 8 (foglio 93), con il fosso di Serignano, con il limite sud-ovest della particella 17 (foglio 93), con la linea del frazionamento operato sulla particella 17 (foglio 93) la cui parte ovest ricade nei terreni del terzo residuo, con un breve tratto del limite sud-est della particella 2 (foglio 93).

L'indennità di espropriazione è di L. 4.154.935,80 (quattromilionicentocinquantaquattromilanovecentotrentacinque e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, *n.* 2859.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Piccolomini Silvio fu Enea, in comune di Roccalbegna (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Piccolomini Silvio fu Enea, per i terreni ricadenti nel comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Piccolomini Silvio fu Enea, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 300.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 145. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Piccolomini Silvio fu Enea, in comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2339 (N. C.)					
I Poggi	51	1	—	Seminativo	IV	9	33	30	699,97
Id.	51	2	—	Id.	IV	5	19	50	389,63
L'Aiale dei Poggi	51	3	—	Id.	IV	9	40	50	705,37
Il Puntone	51	4	—	Pascolo cespugliato	II	0	58	60	13,48
Id.	51	5	—	Seminativo	II	0	08	40	18,48
Id.	51	6	—	Pascolo cespugliato	II	0	76	00	17,48
Id.	51	7	—	Pascolo arborato	unica	0	90	10	63,07
Id.	51	8	—	Seminativo	IV	4	14	50	310,88
Puntone dei Poggi	51	9	—	Pascolo cespugliato	II	1	74	10	40,04
Podere dei Poggi	51	10	—	Seminativo	IV	0	41	80	31,35
Id.	51	11	—	Pascolo cespugliato	II	0	48	80	11,23
Id.	51	12	—	Seminativo	IV	0	44	50	33,37
Id.	51	13	—	Id.	IV	0	13	80	10,35
Id.	51	14	—	Pascolo	II	1	21	40	15,78
Id.	51	15	—	Seminativo	III	0	73	60	99,36
Id.	51	16	—	Fabbricato rurale	—	0	04	80	—
Id.	51	17	—	Id.	—	0	22	40	—
Id.	51	18	—	Seminativo	IV	2	71	10	203,33
Id.	51	19	—	Id.	III	0	82	20	110,97
Id.	51	20	—	Id.	III	0	82	50	111,38
Id.	51	21	—	Pascolo	II	0	15	70	2,04
Id.	51	22	—	Seminativo	III	0	79	70	107,59
Il Vallone	51	23	—	Id.	IV	6	41	90	481,43
Id.	51	24	—	Id.	IV	7	85	40	589,05
L'Aiale dei Poggi	51	25	—	Id.	II	0	73	00	160,60
Id.	51	26	—	Id.	IV	3	21	50	241,13
Podere dei Poggi	51	27	—	Bosco ceduo	III	6	80	00	231,20
Poggio Meo	51	28	—	Pascolo	II	0	14	40	1,87
Podere dei Poggi	51	29	—	Seminativo	IV	2	38	80	179,10
Id.	51	30	—	Id.	III	0	11	20	15,12
Il Vallone	51	31	—	Id.	IV	7	68	00	576 —
Il Poderone	51	32	—	Id.	IV	1	63	10	122,32
Id.	51	34	—	Id.	III	0	38	60	52,11
Id.	51	36	—	Id.	III	0	07	30	9,85
Id.	51	37	—	Pascolo	II	0	04	50	0,59
Poggio Meo	51	38	—	Sterile	—	1	56	60	—
Il Vallone	51	39	—	Seminativo	IV	1	02	00	76,50
Poggio Meo	51	40	—	Pascolo cespugliato	II	0	34	10	7,84
Podere dei Poggi	51	41	—	Seminativo	IV	3	80	10	285,07
La Crocina	51	42	—	Id.	IV	1	61	40	121,05
Poggio Meo	51	43	—	Vigneto	I	0	24	50	189,87
Id.	51	44	—	Pascolo cespugliato	II	2	47	60	56,95
I Poggi	52	1	—	Seminativo	IV	4	38	30	328,72
Id.	52	2	—	Id.	III	0	09	70	13,09
Il Poderone	52	3	—	Id.	II	0	07	30	16,06
Id.	52	5	—	Id.	IV	1	26	50	94,88
Id.	52	6	—	Id.	III	0	20	90	28,22
Id.	52	7	—	Id.	III	0	13	70	18,49
Poggio delle Donne	52	9	—	Bosco alto fusto	unica	0	22	00	48,40
Id.	52	10	—	Pascolo	I	0	25	40	11,43
I Casalini	52	11	—	Seminativo	III	1	15	70	156,19
Il Poderone	52	12	—	Id.	IV	0	56	40	42,30
Id.	52	13	—	Id.	III	0	56	40	76,14
Id.	52	14	—	Fabbricato rurale	—	0	23	80	—
Ponte delle Zolforate	52	15	—	Pascolo cespugliato	II	1	02	20	23,51
Poggio delle Donne	52	16	—	Bosco ceduo	III	2	19	80	74,73
Id.	52	17	—	Pascolo cespugliato	II	0	22	70	5,22
Id.	52	18	—	Pascolo arborato	unica	1	68	60	118,02
I Poggi	52	19	—	Seminativo	IV	4	63	10	347,32
Id.	52	20	—	Id.	IV	6	03	60	452,70
I Casalini	52	21	—	Id.	III	1	29	50	174,82

Segue *Partita catastale* n. 2339 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
I Casalini	52	22	—	Seminativo	IV	6	46	40	484,80
Il Poderone	52	23	—	Id.	III	1	57	80	213,03
Id.	52	24	—	Pascolo cespugliato	II	0	09	30	2,14
Id.	52	25	—	Id.	II	0	12	60	2,90
Id.	52	26	—	Seminativo	III	1	18	60	160,11
Poggio Agnoluccio	52	27	—	Bosco alto fusto	unica	0	74	60	164,12
Id.	52	28	—	Seminativo	IV	0	82	90	62.18
Id.	52	29	—	Id.	IV	0	85	20	63,90
Id.	52	30	—	Id.	III	1	73	10	233,69
Id.	52	31	—	Id.	IV	1	08	00	81 —
Id.	52	32	—	Pascolo cespugliato	II	0	31	10	7,15
Id.	52	33	—	Pascolo	I	1	00	80	45,36
Id.	52	34	—	Fabbricato rurale	—	0	00	71	—
Id.	52	35	—	Seminativo	IV	0	62	70	47,02
Id.	52	36	—	Id.	IV	1	08	00	81 —
I Pratini	52	37	—	Pascolo cespugliato	I	0	19	80	8,91
Poggetto della Badarella	52	38	—	Seminativo	III	1	59	90	215,87
I Casalini	52	39	—	Id.	III	0	17	90	24,17
Id.	52	40	—	Id.	IV	1	36	50	102,38
Id.	52	41	—	Pascolo cespugliato	II	0	37	30	8,58
Poggio del Giaggiolo	52	42		Id.	I	0	93	30	41,98
Poderone	52	43	—	Pascolo	II	1	30	00	16 90
Id.	52	44	—	Seminativo	III	0	09	90	13,37
Id.	52	45	—	Id.	III	0	02	00	2,70
Poggio Agnolaccio	52	47	—	Pascolo arborato	unica	1	58	70	111,09
Id.	52	48	—	Pascolo cespugliato	I	1	59	40	71,73
Id.	52	49	—	Seminativo	III	1	29	50	174,83
Id.	52	50	—	Id.	III	1	43	30	193,45
Id.	52	51	—	Id.	III	1	28	30	173,20
Id.	52	52	—	Pascolo cespugliato	II	0	09	80	2 25
I Pratini	52	53	—	Seminativo	IV	3	31	40	248,55
Poggetto della Badarella	52	54	—	Id.	IV	1	41	10	105,82
I Pratini	52	55	—	Id.	IV	0	55	80	41,85
Poggetto della Badarella	52	56	—	Id.	III	1	40	30	189,40
I Casalini	52	57	—	Id.	III	1	69	00	22[illegible],15
Id.	52	58	—	Id.	IV	2	11	40	158 55
Id.	52	59	—	Id.	IV	0	96	10	72,08
I Pratini	52	68	—	Bosco alto fusto	unica	0	52	10	114,62
Id.	52	69	—	Fabbricato rurale	—	0	01	00	—
Id.	52	70	—	Seminativo	IV	3	91	80	293,85
Id.	52	71	—	Id.	II	0	52	80	116,16
Id.	52	72	—	Id.	IV	1	01	70	76,28
Id.	52	73	—	Id.	IV	1	35	80	101,85
Id.	52	74	—	Id.	III	0	31	10	41,98
Id.	52	75	—	Id.	IV	1	95	50	146,63
Id.	52	76	—	Id.	III	1	68	10	226,94
Id.	52	77	—	Id.	III	0	62	30	84,10
Id.	52	79	—	Id.	IV	1	85	30	138,97
Id.	52	80	—	Bosco alto fusto	unica	0	19	70	43,34
Id.	52	81	—	Seminativo	III	0	78	00	105,30
Id.	52	82	—	Id.	IV	0	41	70	31,28
Id.	52	83	—	Id.	IV	1	12	40	84,30
Id.	52	85	—	Bosco alto fusto	unica	0	11	00	24,20
Id.	52	86	—	Seminativo	IV	0	26	30	19,72
Id.	52	87	—	Pascolo cespugliato	II	0	25	80	5 [illegible] 3
Id.	52	88	—	Id.	II	0	29	80	[illegible] 5
Id.	52	89	—	Bosco alto fusto	unica	0	81	00	178,20
Id.	52	90	—	Seminativo	IV	4	66	00	349,50
Id.	52	91	—	Pascolo cespugliato	II	0	07	10	1,63
Id.	52	92	—	Pascolo arborato	unica	0	56	60	39,62
Poggio Zolfarate	69	1	—	Pascolo cespugliato	II	0	11	50	2,65
Acqua Forte	69	2	—	Pascolo arborato	unica	5	12	80	358,96
Casa Nuova	69	3	—	Pascolo cespugliato	I	0	59	60	26,82
Id.	69	4	—	Seminativo	III	0	13	00	17,55
Id.	69	5	—	Pascolo cespugliato	I	0	29	00	13,05
Id.	69	6	—	Seminativo	IV	1	48	80	111,60
Id.	69	7	—	Pascolo arborato	unica	0	47	20	33,04
Id.	69	8	—	Seminativo	IV	0	94	00	70,50
Id.	69	9	—	Bosco alto fusto	unica	4	02	40	885 28
Id.	69	10	—	Seminativo	IV	0	66	30	49,73

Segue *Partita catastale n.* 2339 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Casa Nuova	69	11	—	Seminativo	III	1	78	20	240,57
Id.	69	12	—	Bosco alto fusto	unica	0	46	70	102,74
Id.	69	13	—	Seminativo	IV	1	23	30	[illegible]
Id.	69	14	—	Pascolo cespugliato	I	0	59	20	23,64
Id.	69	15	—	Seminativo	II	0	[illegible]	20	20,24
Id.	69	16	—	Id.	II	0	19	20	42,24
Id.	69	17	—	Fabbricato rurale	—	0	27	40	—
Id.	69	18	—	Uliveto	III	1	22	30	366,90
Id.	69	19	—	Seminativo	IV	1	69	30	12[illegible],98
Id.	69	20	—	Bosco alto fusto	unica	0	30	10	66,22
Id.	69	22 b)	—	Seminativo	IV	5	19	59	389,69
Id.	69	23	—	Id.	III	0	97	80	132,03
Id.	69	24	—	Id.	III	0	10	60	14,21
Id.	69	25	—	Pascolo	II	0	26	10	3,39
Id.	69	26	—	Seminativo	IV	2	25	80	109,35
Id.	69	28	—	Id.	IV	0	34	70	26,02
Id.	69	27	—	Pascolo arborato	unica	0	19	90	13,93
Id.	69	29	—	Seminativo	IV	0	54	30	40,73
Id.	69	31	—	Id.	IV	0	71	30	53,47
Id.	69	32	—	Pascolo cespugliato	II	0	45	90	10,56
Id.	69	34	—	Seminativo	III	0	16	40	22,14
Id.	69	38	—	Id.	II	1	38	20	[illegible]4,04
Id.	69	39	—	Id.	III	1	78	80	241,33
San Giovanni	70	1	—	Id.	II	0	06	60	14,52
Id.	70	2	—	Id.	IV	1	55	90	116,12
Id.	70	3	—	Id.	IV	1	33	60	100,20
Id.	70	4	—	Pascolo arborato	unica	0	29	80	20,86
Capanna di San Giovanni	70	5	—	Fabbricato rurale	—	0	01	30	—
San Giovanni	70	6	—	Pascolo	II	0	13	20	1,71
Id.	70	7	—	Seminativo	IV	0	44	10	33,08
Id.	70	8	—	Id.	III	1	79	00	241,65
Id.	70	9	—	Id.	III	4	23	10	571,19
Id.	70	10	—	Id.	III	3	75	70	507,19
Id.	70	11	—	Pascolo	II	0	12	30	1,60
Id.	70	12	—	Seminativo	III	0	37	30	50,[illegible]5
Id.	70	13	—	Id	III	2	23	50	301,73
Id.	70	14	—	Fabbricato rurale	—	0	22	80	—
Id.	70	15	—	Seminativo	II	0	29	20	64,24
Id.	70	16	—	Vigneto	II	0	02	00	12 —
Id.	70	17	—	Id.	II	0	05	50	33 —
Id.	70	18	—	Seminativo	III	2	82	70	381,64
Id.	70	19	—	Id.	IV	1	42	10	106,58
Id.	70	20	—	Pascolo cespugliato	II	0	34	80	8,01
Id.	70	21	—	Seminativo	III	2	30	70	311,44
Id.	70	22	—	Pascolo arborato	unica	0	83	60	58,52
Id.	70	23	—	Uliveto	II	0	27	10	176,15
Id.	70	24	—	Vigneto	II	0	12	30	78,60
Id.	70	25	—	Uliveto	III	0	20	50	61,50
Id.	70	26	—	Pascolo cespugliato	I	0	49	00	22,05
Id.	70	27	—	Seminativo	IV	1	49	30	111,98
Id.	70	28	—	Pascolo arborato	unica	0	38	20	26,74
Id.	70	29	—	Pascolo cespugliato	I	0	28	90	13,01
Id.	70	30	—	Seminativo	IV	1	36	00	102 —
Poggio della Madonna	70	31	—	Bosco alto fusto	unica	4	33	10	95[illegible],82
La Madonnina	70	32	—	Seminativo	III	0	62	50	84,38
Id.	70	33	—	Pascolo cespugliato	II	0	21	70	4,99
Id.	70	34	—	Fabbricato rurale	—	0	01	30	—
Id.	70	35	—	Pascolo arborato	unica	0	30	70	21,49
Id.	70	36	—	Vigneto	II	0	56	00	336 —
Id.	70	37	—	Seminativo	III	1	79	40	2[illegible]2,19
San Giovanni	70	38	—	Id.	III	4	40	10	594,14
Id.	70	39	—	Pascolo arborato	unica	0	60	80	42,56
Molinaccio	70	40	—	Seminativo	III	4	27	90	577,67
Id.	70	41	—	Seminativo arborato	III	1	42	90	135,75
Id.	70	42	—	Pascolo cespugliato	II	0	46	70	10,74
Poggio della Madonnina	70	43	—	Id.	II	3	34	80	77 —
Id.	70	44	—	Seminativo	III	5	02	90	678,92
San Giovanni	70	45	—	Pascolo arborato	unica	1	30	60	91,42
Campo Lungo	71	5	—	Seminativo	III	1	27	10	171,58
Id.	71	26	—	Id.	III	0	66	10	89,24

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2339 (*N. C.*)					
Campo Lungo	71	37	—	Seminativo	III	1	15	30	155,65
Id.	71	53	—	Id.	III	4	41	90	596,57
Id.	71	54	—	Pascolo cespugliato	I	0	35	00	15,75
Casa Massimi	71	63	—	Seminativo	III	3	47	50	469,12
Id.	71	64	—	Id.	III	0	07	00	9,45
Id.	71	65	—	Pascolo	II	0	11	10	1,44
Id.	71	66	—	Seminativo	IV	1	29	00	96,75
Id.	71	77	—	Id.	III	1	02	30	138,10
Id.	71	78	—	Id.	III	1	80	90	244,22
Id.	71	79	—	Id.	I	0	42	50	123,25
Id.	71	80	—	Id.	III	1	62	50	219,37
Id.	71	90	—	Id.	III	0	57	90	78,17
Id.	71	91	—	Fabbricato rurale	—	0	35	10	—
Id.	71	92	—	Seminativo arborato	II	0	19	30	28,95
Id.	71	93	—	Vigneto	II	0	24	10	144,60
Id.	71	94	—	Pascolo cespugliato	II	0	13	60	3,13
Id.	71	95	—	Seminativo	III	2	41	10	325,48
Id.	71	100	—	Pascolo cespugliato	I	0	13	30	5,98
Id.	71	101	—	Id.	II	0	45	80	10,53
Il Poderone	52	4	—	Seminativo	—	1	88	90	255,02
					Totali	300	00	00	29.139,80

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Podere dei Poggi », « I Pratini », « Casa Nuova », « San Giovanni », ecc. confina:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente con il confine amministrativo del comune di Santa Fiora;

Est: con la strada provinciale del Monte Amiata, con il limite ovest della particella 32 (foglio 53) di nuovo con la suddetta strada e con il limite ovest delle particelle 46 e 63 (foglio 52), ancora con la strada provinciale del Monte Amiata, con il fosso dei Casalini, con il fosso Poderone, con il limite ovest della particella 81 (foglio 71), ancora con il fosso del Poderone e con il fosso Capitorio;

Sud: con il fosso Capitorio;

Ovest: con il fosso del Molinaccio, con il limite nord-est della particella 37 (foglio 69), con il fosso di Casa Nuova, con la linea del frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 69), la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio, con parte del limite est della particella 21 (foglio 69) e con il fosso delle Zolforate, coincidente con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.235.399,80 (seimilioniduecentotrentacinquemilatrecentonovantanove e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2860.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sili Domenico fu Domenico, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Domenico fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2389, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Domenico fu Domenico, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 96.85.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 146. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sili Domenico fu Domenico, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 57026 (V. C.)			
Stabbiato delle Lucerne	140	392	—	Seminativo	4	00	167 20
Id.	140	398	—	Id.	15	37	367.95
Ca Polverini	140	399	—	Id.	8	53	356.55
Id.	140	400	—	Id.	0	97	40.55
St[illegible]ato delle Lucerne	140	401	—	Id.	7	70	321.86
Id.	140	402	—	Id.	28	38	6[illegible]9 44
Pa[illegible]no	140	403	—	Pascolo	4	80	23 71
Id.	140	404	—	Seminativo	6	95	29[illegible],51
Id.	140	405	—	Id.	18	30	43[illegible],10
				Totali . . .	95	00	2.685.87
				Pari ad Ha. 9.50.00			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2389 in data 20 dicembre 1951 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 9.50.00 e ad un reddito dominicale di L. 2547.02 duemilacinquecentoquarantasette e cent. 2).

L'indennità di espropriazione è di L. 1.116.535,80 (unmilionecentosedicimilacinquecentotrentacinque e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 14146 (V. C.)			
Pantano	140	76	—	Pascolo	41	06	561,68
Id.	140	89	—	Id.	50	93	1.21[illegible],23
Ara delle Cerque	140	89	1	Id.	8	00	334,40

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue Partita catastale n. 14146 (V. C.)			
Ara delle Cerque	140	100	—	Seminativo	30	52	730,62
Id.	140	101 (p)	—	Id.	5	52	132,14
Id.	140	102	—	Id.	48	08	1.151,02
Id.	140	102	1	Id.	12	80	535,04
Ara delle Rose	140	105	—	Id.	56	44	1.351,17
Stabbiato delle Lucerne	140	380	—	Id.	222	49	5.326,42
Id.	140	107	—	Id.	73	32	1.755,26
Martorelle	140	382	—	Pascolo	45	00	1.077,30
Ara delle Rose	140	383	—	Seminativo	16	32	390,72
Cava Polverini	140	384 (p)	—	Id.	8	18	195,82
Id.	140	249	—	Id.	4	00	167,20
Pantano	140	250	—	Pascolo	19	77	270,45
Id.	140	251	—	Seminativo	15	36	642,05
Id.	140	252	—	Pascolo	12	80	63,23
Ara delle Rose	140	104 (p)	—	Seminativo	0	20	4,79
Pantano	140	253	—	Id.	3	20	76,61
Stabbiato delle Lucerne	140	272	—	Id.	14	00	585,20
Pantano	140	254	—	Id.	4	58	191,44
Stabbiato delle Lucerne	140	273	—	Id.	17	84	745,71
Id.	140	394	—	Id.	15	00	627 —
Id.	140	393	—	Id.	50	00	2.090 —
Id.	140	274	1/4	Id.	40	44	968,12
Id.	140	275	—	Id.	9	50	397,10
Id.	140	276	—	Bosco ceduo	5	00	39,90
Id.	140	277	—	Seminativo	36	84	881,94
Id.	140	277	½	Pascolo	6	31	86,30
				Totali	873	50	22.597,86
				Pari ad Ha. 87.35.00			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2389 in data 20 dicembre 1951 della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 87.35.00 e ad un reddito dominicale di L. 23.808,33 (ventitremilaottocentootto e cent. 33).

L'indennità di espropriazione è di L. 9.426.420,45 (novemilioniquattrocentoventiseimilaquattrocentoventi e centesimi 45) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pantano », distinto a vecchio catasto alla mappa 140, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 384 la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada per Sacrofano;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Prima Porta;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con la strada per Sacrofano, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 104 e 101, le cui parti sud rimangono alla ditta; con il limite nord della particella 269, con il limite est della particella 268 e con parte del limite est della particella 99.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha. —	Reddito dominicale Lire —	Reddito dominicale riv. Lire —	Indennità Lire —
Partita n. 57026 (V. C.)	9.50.00	2.685,87	2.547,02	1.116.535,80
Partita n. 14146 (V. C.)	87.35.00	22.597,86	23.808,33	9.426.420,45
In complesso	96.85.00	25.283,73	26.355,35	10.542.956,25

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2861.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Società non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 255.17.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 147. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, in comune di Grosseto, trasferiti in proprietà del 'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1005 (N. C.)					
Casa Nuova . .	97	11	—	Seminativo . . .	II	27	47	70	10.441,26
San Vincenzo	97	13	—	Fabbricato rurale .	—	0	24	30	—
Id.	97	16	—	Seminativo arborato	III	22	55	80	7.895,30
Id.	97	18	—	Vigneto .	I	0	47	00	352,50
Id.	97	19	—	Fabbricato rurale .	—	1	05	70	—
Emissario San Leopoldo	97	24	—	Seminativo .	III	28	15	40	7.601,58
Id.	103	2	—	Pascolo	I	0	60	40	78,52
Elba	103	4	—	Seminativo	II	36	89	40	14.019,72
Id.	103	5	—	Seminativo arborato	II	1	71	80	901,95

Segue *Partita catastale n.* 1005 (*N.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Elba	103	6	—	Fabbricato rurale	—	0	45	70	—
Id.	103	8	—	Seminativo	II	0	83	90	318,82
Id. . . .	103	9	—	Fabbricato rurale	—	0	10	40	—
Id. . . .	103	11	—	Id. .	—	0	16	30	—
Id. . . .	103	12	—	Id. .	—	0	01	80	—
Id. . . .	103	13	—	Id. .	—	0	02	60	—
Id.	103	14	—	Seminativo .	II	9	51	70	3.616,46
San Vincenzo	97	22	—	Id. . .	III	30	83	30	8.324,91
Spiaggia San Leopoldo	97	33	—	Fabbricato rurale	—	0	30	20	—
Id.	97	34	—	Vigneto	I	1	07	10	803,25
Fossa Tanaro	97	30	—	Seminativo .	II	5	73	60	2.179,68
Elba	103	7	—	Seminativo arborato	II	0	07	30	38,33
Id. . . .	103	10	—	Vigneto .	I	4	84	00	3.630 —
Id. . . .	103	26(p)	—	Seminativo	III	80	72	60	21.796,02
Strada della Pineta	103	64	—	Fabbricato rurale .	—	1	29	10	—
				Totali . .		255	17	10	81.998,30

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti siti in località « San Vincenzo »:

1° Accorpamento, confinante:
Nord: con il fosso Tanaro;
Est: con l'emissario San Leopoldo;
Sud: con il limite sud della particella 30 (foglio 97) inclusa nell'accorpamento;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, confinante:
Nord: con il fosso Tanaro;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con la strada vicinale detta Antica Costiera;
Ovest: con l'emissario San Leopoldo.

L'indennità di espropriazione è di L. 28.247.274,95 (ventottomilioniduecentoquarantasettemiladuecentosettantaquatro e cent. 95) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2862.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima Capalbio Redenta Agricola, con sede in Milano, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima Capalbio Redenta Agricola, con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 5 ottobre 1951 e 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Capalbio Redenta Agricola, con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 1142.52.02, specificamente descritti nell'elenco n. I allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 148. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società anonima Capalbio Redenta Agricola, con sede in Milano, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 569 (N. C.)					
Lago di San Floriano	98	24	—	Pascolo cespugliato	II	3	31	60	149.22
Id.	98	25	—	Id.	II	2	99	90	134.95
Id.	98	26	—	Seminativo	II	2	97	30	1.010,82
Id.	98	29	—	Id.	II	6	52	30	2.217,82
Id.	98	30	—	Id.	II	2	91	80	992,12
Id.	98	31	—	Id.	II	1	19	60	404,60
Id.	98	37	—	Pascolo	I	2	40	90	313,17
Id.	98	38	—	Id.	I	1	40	00	182 —
Id.	98	39	—	Seminativo	I	0	42	30	198,81
Id.	98	41	—	Id.	II	7	27	80	2.474.52
Id.	98	44	—	Id.	I	3	60	40	1.693,88
San Floriano	98	46	—	Id.	II	10	33	90	3.515.26
Lago di San Floriano	98	49	—	Pascolo	I	0	01	10	1,43
Id.	98	50	—	Seminativo	II	1	06	30	361,42
Id.	98	51	—	Pascolo	I	3	23	00	419,90
Id.	98	47	—	Seminativo	II	74	22	60	25 236,84
Id.	98	56	—	Vigneto	I	2	33	10	2.097,90
Id.	98	57	—	Fabbricato rurale	—	0	91	20	—
Id.	98	58	—	Id.	—	0	52	00	—
Id.	98	59	—	Vigneto	I	2	12	00	1.908 —
Id.	98	60	—	Seminativo	II	0	82	40	280,16
La Carige	101	8	—	Fabbricato rurale con diritto alla corte n. 12 e con la corte n. 13	—	0	01	60	—
Id.	101	9	—	Fabbricato rurale con diritto alla corte n. 12	—	0	00	96	—
Id.	101	10	—	Fabbricato rurale con diritto alla corte n. 12	—	0	02	80	—
Id.	101	15	—	Seminativo	II	0	35	50	120,70
Carige Bassa	101	19	—	Fabbricato rurale con la corte n. 20	—	1	39	40	—
Id.	101	21	—	Fabbricato rurale	—	0	46	30	—
d.	101	24	—	Id.	—	0	45	40	—

Segue *Partita catastale n.* 569 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Carige Bassa	101	25	—	Seminativo	II	11	49	10	3.906,94
Id.	101	5	—	Seminativo arborato	III	4	35	00	1.305 —
Id.	101	7	—	Vigneto	II	2	50	50	1.538,13
Id.	101	13	—	Fabbricato rurale corte unita al n. 8	—	0	78	00	—
Id.	101	32	2	Fabbricato rurale porzione	—	—	—	—	—
Lungherina	112	49	—	Seminativo	III	16	23	90	4.050,75
Tombolo	112	50	—	Incolto produttivo	unica	56	38	30	1.691,49
Padule di Macchiatonda	112	52	—	Id.	unica	64	62	40	1.938,72
Tombo di Macchiatonda	112	54	—	Pascolo cespugliato	III	26	01	50	3 4,21
Id.	112	55	—	Id	III	11	17	10	153,39
Lungherina	112	48	—	Seminativo	III	19	75	80	4.939,50
Id.	112	69	—	Fabbricato rurale	—	0	40	80	—
Macchiatonda	113	23	—	Seminativo	III	7	20	10	1.800,°5
Id.	113	26	—	Incolto produttivo	unica	4	51	70	135 51
Id.	113	27	—	Pascolo	II	5	69	50	284 75
Burano	113	28	—	Id.	II	11	00	60	550,30
Prato del Danesi	113	44	—	Id.	II	9	69	80	484,90
Id.	113	45	—	Incolto produttivo	unica	62	42	50	1.872,75
Id.	113	47	—	Pascolo cespugliato	III	11	80	10	165 22
Tombolo	113	48	—	Id.	III	43	43	80	608,13
Torrente Buranaccio	113	50	—	Incolto sterile	—	0	01	20	—
Id.	113	51	—	Incolto produttivo	unica	0	15	20	4,56
Id.	113	52	—	Fabbricato rurale	—	0	08	20	—
Id.	113	53	—	Incolto sterile	—	0	02	40	—
Selva Nera	114	3	—	Fabbricato rurale con corte unita al n. 9	—	0	99	10	—
Id.	114	6	—	Seminativo	II	3	01	20	1.0°4 03
Id.	114	7	—	Id.	III	8	05	30	2.013 25
Cascio n. 135	114	16	—	Id.	III	1	10	40	276 —
~~Torrente Buranaccio~~	~~114~~	22	—	Incolto produttivo	unica	0	75	10	22.53
Id.	1 4	23	—	Id.	unica	0	56	60	16,98
Id.	114	24	—	Incolto sterile		0	03	10	—
Lago di Burano	114	25	—	Incolto produttivo	unica	7	38	20	221,46
Tombolo	114	26	—	Pascolo cespugliato	III	9	25	70	129.60
Id.	114	27	—	Id.	III	7	48	50	104,79
Teocchi	115	1	—	Fabbricato rurale (corte unita al n. 35)	—	1	04	60	—
Id.	115	2	—	Seminativo	II	0	65	30	222.02
Treocchi	115	3	—	Id.	II	6	81	70	2.317,78
Id.	115	4	—	Id.	III	12	93	30	3.233,25
Selva Nera	115	17	—	Pascolo	I	0	15	90	20.67
Id.	115	18	—	Seminativo	III	46	19	80	11.549.50
Id.	115	33	—	Id.	III	10	21	20	2.5,3 —
Id.	115	34	—	Fabbricato rurale (corte unita al n. 35)	—	0	55	50	—
Id.	115	36	—	Seminativo	II	0	18	50	62,90
Id.	115	35	—	Fabbricato rurale	—	1	21	00	—
Id.	115	37	—	Id.	—	0	96	40	—
Id.	116	1	—	Seminativo	III	18	74	90	4.687,25
Id.	116	3	—	Fabbricato rurale (corte unita al n. 9 del foglio 115)	—	0	03	00	—
Burano	116	20	—	Incolto produttivo	unica	1	29	90	38.97
Palude	116	21	—	Id.	unica	7	37	30	221.19
Tombolo	116	25	—	Pascolo cespugliato	III	23	12	30	323.72
Id.	116	26	—	Id.	III	27	19	20	380,69
Selva Nera	116	2	—	Fabbricato rurale	—	0	14	33	—
Id.	116	28	—	Fabbricato rurale con corte unita al n. 29/2)	—	0	04	70	—
Id.	116	29	—	Fabbricato rurale porzione	—	—	—	—	—
Id.	116	4	—	Seminativo	III	6	79	97	1.699,93
Lungherina	116	18	—	Vigneto	II	3	27	00	2.043,75
Palude	116	19	—	Seminativo	III	6	11	20	1.528 —
Lungherina	116	30	—	Vigneto	II	6	20	90	3.880,63
Id.	116	22	—	Seminativo	III	12	75	40	3 188,50
Padule Burano	116	24	—	Id.	III	126	74	80	31.687 —
Podere Chiarone	118	29	—	Pascolo	I	2	53	90	330.07
Id.	118	33	—	Seminativo	III	0	04	20	10,50
Id.	118	42	—	Id.	III	1	18	00	295 —

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n. 569 (N. C.)*					
Podere Chiarone . . .	118	44	—	Pascolo	I	1	00	70	130,91
Id.	118	49	—	Incolto produttivo	unica	2	33	50	70,05
Lungherina	118	50	—	Pascolo	II	5	35	10	267,55
Tombolo .	118	51	—	Pascolo cespugliato	III	13	93	10	195,03
Graticciale	118	53	—	Pascolo . . .	I	0	13	20	17,16
Id.	118	54	—	Id. . . .	I	0	12	40	16,12
Castellare	118	27	—	Seminativo . .	III	29	03	30	7.258,25
Stazione Chiarone .	118	30	—	Id. . . .	III	6	08	00	1.520 —
Id. .	118	59	—	Id.	III	0	98	00	170 —
Id.	118	60	—	Fabbricato rurale	—	0	31	20	—
Id.	118	61	—	Vigneto . .	II	1	04	70	654,38
Id.	118	62	—	Seminativo . . .	III	1	29	40	323,50
Id.	118	63	—	Id	III	1	50	30	375,75
Id.	118	64	—	Fabbricato rurale	—	0	24	80	—
Id.	118	65	—	Vigneto	II	1	39	90	874,38
Id.	118	66	—	Fabbricato rurale	—	0	28	00	—
Id.	118	67	—	Vigneto	II	1	64	60	1.028,75
Id.	118	68	—	Fabbricato rurale	—	0	43	80	—
Id.	118	69	—	Vigneto	II	1	86	40	1.165 —
Id.	118	70	—	Fabbricato rurale	—	0	35	40	—
Id.	118	71	—	Seminativo	III	0	24	90	62,25
Id.	118	41	—	Id. .	III	0	18	30	45,75
Id.	118	72	—	Id.	III	0	17	50	43,75
Id. . .	118	73	—	Id. .	III	0	44	60	111,50
Padule Chiarone	118	45	—	Id. . .	III	98	60	50	24.651,25
Id.	118	46	—	Id.	III	16	18	50	4.046,25
La Carige	101	33	—	Bosco alto fusto	I	0	60	00	156 —
Piano del Salaiolo	98	8(p)	—	Seminativo	III	2	19	20	548 —
Id.	98	9(p)	—	Id. .	III	20	70	60	5.176,50
La Carige .	101	17(p)	—	Id.	II	10	86	40	3.693,76
Selva Nera	116	5(p)	—	Id.	III	7	47	36	1.868,40
Id.	115	38(p)	—	Id.	III	6	00	00	1.500 —
Origli	114	2(p)	—	Id. . .	III	43	50	20	10.875,50
				Totali . . .		1142	52	02	210.478,77

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da sei accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « San Floriano », confinante:

Nord-ovest: con parte del limite sud-est della particella 7 (foglio 98), con la linea del frazionamento operato sulla particella 8 (foglio 98) la cui parte nord è stata già espropriata con decreto n. 1221 pubblicato sul supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 29 novembre 1951, con parte del limite sud-est della particella 8 (foglio 98), coincidente con un fosso senza nome affluente del lago di San Floriano, con la linea del frazionamento operato sulla particella 9 (foglio 98) la cui parte nord è stata già espropriata con decreto precedentemente citato;

Est: con la strada vicinale della Marina, con la strada Pedemontana, con la strada che conduce alla stazione Capalbio,

Sud: con la strada statale Aurelia;

Ovest: con un breve tratto della strada vicinale del Tricosto, con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di San Floriano, con un breve tratto della strada Pedemontana, con un tratto della strada vicinale di San Floriano, con il limite est della particella 28 (foglio 98), col limite di proprietà.

2° Accorpamento, sito in località « Burano », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la ferrovia Roma-Pisa, con il fosso di San Floriano, con il limite di proprietà coincidente con la riviera ovest, sud, est e nord in parte del lago di Burano, con i limiti est delle particelle 20 e 19 (foglio 114), con il limite di proprietà coincidente con la ferrovia Roma Pisa;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il limite amministrativo della provincia di Viterbo;

Sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento, sito in località « Castellare », confinante:

Nord: con il limite sud della particella 12 (foglio 118) già espropriata con decreto sopracitato;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Chiarone;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la ferrovia Roma-Pisa;

Ovest: con la strada che conduce alla stazione di Chiarone.

4° Accorpamento, sito in località « Selvanera », confinante:

Nord: con la strada statale Aurelia;

Est: con la strada vicinale di Selvanera, con il limite sud-ovest e parte del limite sud della particella 20 (foglio 115), con la linea del frazionamento operato sulle particelle 38 (foglio 115) e 5 (foglio 116) le cui parti est sono state già espropriate con decreto precedentemente citato;

Sud: con la ferrovia Roma-Pisa;

Ovest: con il limite est della particella 12 (foglio 114) con parte del limite est della particella 2 dello stesso foglio e con la linea spezzata del frazionamento operato sulla medesima particella 2 la cui parte sud-ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo.

5° Accorpamento, sito in località « Carige Bassa », confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 17 (foglio 101) la cui parte nord è già stata espropriata con decreto precedentemente citato;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 17 (foglio 101) la cui parte est è già stata espropriata con decreto precedentemente citato, con la strada delle Carige;

Sud: con il fosso dei Grippi;

Ovest: con il fosso di San Vincenzo.

6° Accorpamento, sito in località « Carige Alta », confinante:

Nord ed est: con parte del limite sud della particella 1 (foglio 101);

Sud: con parte del limite nord delle particelle 18 e 17 (foglio 101);

Ovest: con il limite est della particella 4 (foglio 101).

L'indennità di espropriazione è di L. 73.880.725,25 (*settantatremilioniottocentottantamilasettecentoventicinque* e cent. 25) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2863.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società immobiliare « San Gabriele », con sede in Torino, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società immobiliare « San Gabriele », con sede in Torino, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2499, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dalla Società interessata, ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società immobiliare « San Gabriele », con sede in Torino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per una superficie, secondo il vecchio catasto vigente di ettari 74.90.40, corrispondenti per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale menzionata nelle premesse ad ettari 83.62.56.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 149. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società immobiliare « San Gabriele », in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 1612 (V. C.)					
Cerrino	XIII	80(p)	—	Seminativo	—	1	89	30	374,81
Cerrino-San Matteo	XI	5	2 R	Id.	—	37	96	20	7.516,48
Cerrino	XII	57	—	Id.	—	1	29	80	420,55
Id.	XIII	58	—	Id.	—	0	59	80	118,40
Id.	XII	60	—	Id.	—	1	36	00	440,64
Cerrino-San Matteo	XII	106	—	Prato	—	1	22	50	507,13
Id.	XIII	52	—	Id.	—	1	69	00	699,66
Cerrino	XII	91	—	Seminativo p. prato	—	0	18	10	46,91
Id.	XIII	90	—	Id.	—	0	30	80	79,83
San Matteo	XIII	83	—	Prato	—	0	02	90	11,99
Id.	XIII	84	—	Id.	—	0	11	30	46,76
Cerrino	XII	85	—	Id.	—	1	45	50	602,35
Id.	XIII	88	—	Seminativo	—	1	15	40	228,49
Cerrino-San Matteo	XII	56	1 R	Id.	—	24	68	70	1.955,20
San Matteo	XI	85	—	Prato	—	0	26	70	69,19
Id.	XII	86	—	Id.	—	0	20	00	51,84
Id.	XII	87	—	Seminativo	—	0	20	40	40,39
Id.	XII	88	—	Id.	—	0	28	00	55,44
				Totali		74	90	40	13.266,06

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti, corrispondono, per effetto della delibera n. 2499 in data 16 maggio 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 83.62.56 e ad un reddito dominicale di L. 23.343,32 (ventitremilatrecentoquarantatre e cent. 32).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Cerrino », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 80 (Sezione XIII), la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo e con parte del limite est di detta particella;

Est, sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.772.136,79 (quattromilionisettecentosettantaduemilacentotrentasei e centesimi 79) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2864.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società immobiliare « San Martino », con sede in Torino, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società immobiliare « San Martino », con sede in Torino, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2490, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dalla Società interessata, ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società immobiliare « San Martino », con sede in Torino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 60.92.01, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 150. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società immobiliare « San Martino », con sede in Torino, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1572 (V C.)									
Bagnoli e Valpugliese	VI	93	1 (p)	Seminativo	—	2	88	00	470,24
Id.	VI	93	2 (p)	Pascolo	—	4	67	20	45,12
Valpugliese	VI	80 (p)	—	Id.	—	1	34	40	130,64
Terzolo .	IX	57	c (p)	Bosco ceduo	—	13	82	40	1.692,06
Id.	IX	57	b (p)	Id.	—	2	58	78	316,74
Id.	IX	26 (p)	—	Id.	—	13	89	95	1.701,30
Bagnoli e Valpugliese	VI	95	—	Seminativo	—	1	85	00	366,30
Id.	VI	96	—	Id.	—	7	13	90	1.413,50
Id.	VI	92	1	Id.	—	8	26	80	1.637,14
Id.	VI	92	2	Id.	—	3	41	20	270,22
Valpugliese	VI	79 (p)	—	Pascolo	—	1	04	38	101,46
				Totali	.	60	92	01	8.553,72

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2490 in data 16 maggio 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 60.92.01 e ad un reddito dominicale di L. 11.948,77 (undicimilanovecentoquarantotto e cent. 77).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Bagnoli », confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 26 (sezione IX), la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 26 e 57 (sezione IX) le cui parti est rimangono alla ditta;

Sud-est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 57, 26 e nuovamente sulla 57 (sezione IX) e sulle particelle 80, 93/2 e 93/1 (sezione VI) le cui parti sud rimangono alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale che da Tarquinia conduce a Canino.

2° Accorpamento in località « Bagnoli » distinto a vecchio catasto alla sezione VI, confinante:

Nord-est: con il limite sud delle particelle 93/1 e 93/2, con parte del limite ovest della particella 80;

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 79 la cui parte est rimane alla ditta, con il limite ovest delle particelle 97 e 94;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale da Tarquinia a Canino.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.855.100 (duemilioniottocentocinquantacinquemilacento) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2865.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Verdiani-Bandi Gino fu Arnaldo, in comune di Scansano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Verdiani-Bandi Gino fu Arnaldo, per i terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Verdiani-Bandi Gino fu Arnaldo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 86.51.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 66, *foglio n.* 151. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Verdiani-Bandi Gino fu Arnaldo, in comune di Scansano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 2465 (N. C.)					
Poggio Germano	153	26	—	Seminativo arborato	III	0	62	60	115,81
Id.	153	27	—	Seminativo	IV	1	38	50	214,68
C. asalino	153	28	—	Id.	IV	1	35	30	209,71
Id.	153	29	—	Seminativo arborato	IV	0	52	40	57,64
Id.	153	39	—	Seminativo	IV	1	06	50	165,08
Id.	153	41	—	Id.	IV	0	43	30	67,11

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2465 (*N. C.*)					
C. Casalino	153	42	—	Pascolo cespugliato . . .	II	0	22	70	13,62
Id.	153	43	—	Seminativo	IV	1	81	40	281,17
Id.	153	44	—	Id. . . .	V	1	75	40	149,09
Id.	153	45	—	Id.	IV	0	57	40	88,97
Fosso del Pozzani	153	70	—	Id.	III	0	83	00	199,20
Id. . .	153	71	—	Id. .	IV	0	94	50	146,48
Lambruscaie	153	69	—	Id. . .	IV	2	27	00	351,85
La Lupaia	153	30	-	Seminativo arborato	IV	0	56	00	61,60
Casette	154	3	—	Seminativo	V	0	66	70	56,69
Id.	154	4	—	Seminativo arborato .	III	0	26	10	48,29
Id.	154	7	—	Pascolo arborato . .	unica	1	08	60	81,45
Id.	154	8	—	Id.	unica	1	89	60	142,20
Id.	154	10	—	Seminativo . .	V	0	33	10	28,14
Id.	154	11	—	Id	V	0	67	50	57,38
Id.	154	12	—	Seminativo arborato . .	IV	2	04	70	225,17
Id.	154	13	—	Seminativo . .	IV	0	61	70	95,62
Id.	154	14	—	Fabbricato rurale	—	0	38	20	—
Id.	154	15	—	Seminativo . .	IV	0	38	70	59,98
Id.	154	16	—	Id. . . .	IV	0	17	90	27,75
Capannonacce	154	17	—	Id. . .	V	1	80	10	153,09
Casette	154	18	—	Id. .	V	1	85	40	157,59
Id.	154	19	—	Id. . .	IV	1	55	00	240,25
Id.	154	20	—	Pascolo arborato .	unica	5	00	30	375,23
Id.	154	21	—	Seminativo . . .	III	0	65	00	156 —
Id.	154	22	—	Id.	III	0	65	30	156,72
Gli Usi	154	27	—	Id. .	IV	2	88	10	446,56
Id.	154	28	—	Id. . . .	IV	3	50	50	543.28
Id.	154	29	—	Id.	IV	1	07	10	166,01
Id.	154	30	—	Id.	V	1	50	80	128,18
Id.	154	33	—	Id.	V	4	84	40	411,74
Id.	154	34	—	Id.	V	1	71	00	145,35
Id.	154	35	—	Id. . .	V	0	79	10	67,23
Id.	154	36	—	Id. .	III	0	15	60	37,44
Id.	154	37	—	Seminativo arborato	IV	3	23	80	356,18
Id.	154	38	—	Pascolo arborato .	unica	0	47	90	35,92
Id.	154	39	—	Seminativo . .	I'	3	34	90	519,10
Id.	154	44	—	Pascolo arborato . .	unica	2	48	40	186,30
Id.	154	45	—	Seminativo . .	IV	0	59	60	92,38
Scarnicci	155	34	—	Id .	V	1	88	70	160,39
Id.	155	35	—	Seminativo arborato .	III	1	02	70	189,99
Id.	155	36	—	Pascolo arborato .	unica	1	35	30	101.47
Id.	155	31	—	Seminativo arborato .	III	3	51	20	649,72
Id.	155	38	—	Id.	IV	2	50	80	275.88
Id.	155	39	—	Seminativo	III	0	61	50	147.60
Casette	154	9	—	Id. .	V	4	41	30	375,10
Gli Usi	154	26	—	Bosco alto fusto . .	unica	0	13	40	13,40
Id.	154	31	—	Id. . .	unica	0	07	70	7,70
Id.	154	32	—	Id.	unica	0	09	30	9,30
Id.	154	43	—	Bosco ceduo	III	8	73	30	742,70
Scarnicci	155	37	—	Id.	III	1	14	80	97,58
				Totali . .		86	51	10	10.089,66

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Casette », confinante:

Nord e *nord-est* con parte del limite meridionale della particella 21 (foglio 153), con il limite sud-ovest delle particelle 5 e 23 (foglio 154) e 30 (foglio 155);

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale poggio Ferro Pomonte e con un fosso senza nome affluente del fosso Sanguinaio,

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Sanguinaio;

Sud-ovest ed *ovest*: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Pozzani, con parte del limite est della particella 47 (foglio 153), con parte del limite meridionale della particella 21 (foglio 153).

2° Accorpamento, sito in località « Scarnicci », confinante:

Nord-ovest e *nord-est*: con parte del limite sud-est della particella 30 (foglio 155), con il limite sud-ovest della particella 32 (foglio 155);

Sud-est e *sud*: con il limite di proprietà coincidente in parte con un fosso senza nome affluente del fosso del Ricupo;

Sud-ovest ed *ovest*: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale della Fonte del Pidocchio.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.690.401,15 (tremilioniseicentonovantamilaquattrocentouno e cent. 15) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2866.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Verdiani-Bandi Luigi di Gino, in comune di Scansano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Verdiani-Bandi Luigi di Gino, per i terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto)

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 16 luglio 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Verdiani-Bandi Luigi di Gino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 300.00.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 152. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Verdiani-Bandi Luigi di Gino, in comune di Scansano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 2634 (N. C.)									
Pomonte	237	20(p)	—	Uliveto	II	4	18	22	3.032,12
Poggio Olivastro	237	1	—	Seminativo	III	0	57	80	13,72
Id.	237	6	—	Id.	III	0	21	20	50,88

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2634 (*N. C.*)					
Diacciarone	237	8	—	Seminativo	III	35	58	10	8.539.44
Id.	2.7	9	—	Id. .	III	39	27	60	9.426.24
Id.	237	10	—	Id. . .	III	6	66	60	1.599,84
Poggio Olivastro	237	11	—	Id. .	II	4	41	10	1.367,41
Pomonte ..	237	12	—	Id. .	III	3	37	90	810,96
Id. .	237	13	—	Id. .	III	0	74	70	179,28
Id. .	237	14	—	Pascolo cespugliato . .	II	2	06	10	123,66
Id. .	237	15	—	Fabbricato rurale . .	—	0	05	90	—
Olivastro	237	2(p)	—	Seminativo .	III	63	20	40	15.168,96
Cerretello	237	4(p)	—	Pascolo cespugliato	I	0	62	10	62,10
Id. .	237	5)p)	—	Id.	II	17	59	70	1.055,82
Id. .	237	7	—	Bosco ceduo	IV	0	28	50	17,10
C. al Cieco	237	36	—	Pascolo arborato	unica	0	89	60	67,20
Id. . . .	237	37	—	Id.	unica	0	36	80	27,60
Id.	237	38	—	Seminativo	III	42	56	30	10.215,12
Id. .	237	39	—	Id.	III	31	59	70	7.583,28
Pomontaccio	245	8(p)	—	Id.	III	3	45	64	829,54
Id.	245	9(p)	—	Id.	II	23	35	80	7.240,97
Poggio Mancino	245	13(p)	—	Seminativo arborato	III	5	18	84	959,85
Pomontaccio	245	3	—	Uliveto	II	9	03	20	6.548,20
Id. . .	245	4	—	Id.	II	3	36	80	2.441,80
Id. .	245	5	—	Seminativo	III	0	54	60	131,04
Id. . . .	245	10(p)	—	Id. .	IV	0	76	80	119 04
				Totali .		300	00	00	77.736.17

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Pomonte », confina

Nord-est: con la strada Scansano-Montemerano;

Est: con il fosso Mozzapiede, con un breve tratto della strada vicinale Pereta-Montemerano, con il limite nord della particella 18 (foglio 237), con il limite nord della particella 16 (foglio 237), con la linea del frazionamento operato sulla particella 20 (foglio 237), la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio, con parte del limite nord della particella 23 (foglio 237) e con il limite ovest di detta particella e della 24 (foglio 237), con la strada vicinale Pereta-Montemerano, con la strada che conduce al Casale Torricelle, con parte del limite ovest della particella 11 (foglio 245);

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 10, 8, 9 e 13 (foglio 245), le cui parti sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio, con parte del limite nord-est della particella 24 (foglio 245), con la strada vicinale Pereta-Montemerano;

Ovest: con il fosso del Sanguinaio.

Nell'accorpamento descritto sono escluse dall'esproprio le particelle 2 (parte), 4 (parte) e 5 (parte) del foglio 237.

L'indennità di espropriazione è di L. 27.015.009,40 (ventisettemilioniquindicimilanove e cent. 40) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2867.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Micara Gianfilippo fu Ferdinando, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Gianfilippo fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Roma, provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2465, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Gianfilippo fu Ferdinando, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 6.68.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 140. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Micara Gianfilippo fu Ferdinando, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subaltern. articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 79612 (V. C.)			
Posta di Forano	146	289	—	Seminativo	66	80	1.599,19
				Pari ad Ha. 6.68.80			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2465 del 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 6.68.80 e ad un reddito dominicale di L. 3.173 (tremilacentosettantatre).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Posta di Forano », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Braccianese;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 671.659,80 (seicentosettantunomilaseicentocinquantanove e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2868.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Micara Gianfilippo fu Ferdinando, in comune di Vetralla (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Gianfilippo fu Ferdinando, per i terreni ricadenti nel comune di Vetralla (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2465, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Micara Gianfilippo fu Ferdinando, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Vetralla (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 10.84.67, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 141. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Micara Gianfilippo fu Ferdinando, in comune di Vetralla (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 6989 (V. C.)									
Il Casino	IV	146	2 A (p)	Pascolo olivato	—	2	73	27	2.459,39
Id.	IV	146	4 B	Id.	—	1	14	00	800.28
Pian della Noce	V	247	2 B	Bosco da frutto	—	1	38	40	293.97
Id.	V	247	1 A	Id.	—	1	90	80	405.25
Id.	V	247	3 A	Id.	—	2	76	00	586,22
Id.	V	247	4 A	Id.	—	0	92	20	195,84
				Totali		10	84	67	4.740.95

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2465 in data 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 10.84.67 e ad un reddito dominicale di L. 8.807,23 (ottomilaottocentosette e cent. 23).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Al Casino », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 146/2/A (sezione IV) la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;
Sud con il limite di proprietà coincidente con la strada dell'Ave Maria;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Pian della Noce », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada Pian della Noce;
Est, sud ed *ovest*: con il limite di proprietà;

3° Accorpamento in località « Pian della Noce » confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Noce;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada del Paternostro;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.517.091 (unmilionecinquecentodiciassettemilanovantuno) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 novembre 1952, n. 2869.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giuntini Maria Concetta e Francesco fratelli fu Guido, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giuntini Maria Concetta e Francesco fratelli fu Guido, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giuntini Maria Concetta e Francesco fratelli fu Guido, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 494.46.59, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 66, foglio n. 153. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giuntini Maria Concetta e Francesco, sorella e fratello fu Guido, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 344 (N. C.)					
Polline	31	7	—	Pascolo	I	0	29	00	37,70
Giardino	31	13	—	Id.	I	0	89	20	115,96
Id.	31	14	—	Id.	I	2	19	90	285,87
Id.	31	15	—	Seminativo	II	12	30	80	4.184,72
Stazione Albinia	31	16	—	Id.	III	0	12	60	31,50
Id.	31	17	—	Id.	III	18	35	30	4.588,25
Toppaie	31	23	—	Pascolo	I	2	82	20	366,66
Ramo	31	34	—	Seminativo	IV	3	23	10	549,27
Id.	31	35	—	Pascolo	I	2	33	90	304,07
Guglielmina	37	2	—	Canneto	I	0	06	20	41,85
Id.	37	4	—	Fabbricato rurale	—	0	25	60	—
Id.	37	5	—	Id.	—	0	14	70	—
Id.	37	6	—	Seminativo	IV	0	80	10	176,17
Id.	37	7	—	Vigneto	II	0	24	30	151,87
Bruciati	37	16	—	Seminativo	IV	36	89	50	6.272,15
Guglielmina	37	3	—	Id.	IV	31	19	50	5.303,15
Id.	37	80	—	Vigneto	I	1	09	60	986,40
P. Somari	31	18	a	Seminativo	II	177	67	50	60.409,50
Giunsone	31	20	a	Id.	III	42	32	10	10.580,25
Ramo	31	19	a	Id.	IV	96	84	00	16.462,80
Padanella	37	68	—	Incolto sterile	—	1	31	70	—
Id.	37	67	—	Pascolo	III	1	16	60	34,98
Id.	37	66	—	Id.	III	0	73	40	22,02
Id.	37	93	—	Vigneto	II	7	58	40	4.740,00
Id.	37	65(p)	—	Seminativo	IV	53	57	39	9.107,56
					Totali . . .	494	46	59	124.712,90

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Tenuta Parrina », è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Radicata;

Est: con la proprietà della signora Giuntini Maria Concetta, coincidente per un breve tratto con la strada vicinale Barca del Grazi Parrina, con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicianle del Ramo;

Sud-ovest: con la strada statale Aurelia, coincidente in parte con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale del Ramo e con parte della ferrovia Roma-Pisa.

2° Accorpamento, confinante:

Nord-ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 65 (foglio 37) e con parte della strada vicinale di Padanella;

Nord-est: con il limite di proprietà;

Sud-est: con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 43.241.055,70 (quarantatremilioniduecentoquarantunomilacinquantacinque e cent. 70) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2870.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceriana Majneri Ludovico e Umberto di Carlo, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceriana Majneri Ludovico e Umberto di Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2475, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceriana Majneri Ludovico e Umberto di Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 392.63.76, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 59. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ceriana Majneri Ludovico e Umberto di Carlo, in comune di Tuscania (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 3709 (V. C.)					
Castellaccio	IX	34	1	Pascolo	—	33	44	90	5.418,72
Id.	IX	44	2RA	Prato	—	2	11	90	1.029,85
Id.	IX	44	1 R	Id.	—	0	63	30	455,76
Id.	IX	37	2 R	Id.	—	1	26	60	911,52
Id.	IX	43	—	Bosco ceduo	—	6	46	00	395,35
Id.	IX	39	—	Id.	—	1	63	50	100,03

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 3709 (*V. C.*)					
Castellaccio	IX	38	—	Bosco ceduo	—	24	84	00	2.235 60
Id.	IX	37	1 R	Prato	—	2	78	10	1.351,55
Id.	IX	35	—	Pascolo	—	7	75	00	1.255.50
Id.	IX	36	—	Id.	—	6	66	00	311,69
Id.	IX	31	2 R	Bosco ceduo	—	4	79	10	293.22
Id.	IX	31	1	Id.	—	21	53	30	1.317,82
Id.	IX	30	R	Pascolo	—	3	91	40	634,07
Puntone delle Saette	IX	67	—	Id.	—	2	11	50	98,96
Id.	IX	68	(p)	Id.	—	2	12	40	99,40
Poggio Alto	IX	45	2 A (p)	Bosco ceduo	—	47	07	40	2.880,93
Casalino	IX	10	4 B	Seminativo	—	15	45	00	3.003,48
Asco Canale	IX	66	1 B (p)	Pascolo	—	15	14	56	2. 53,59
Id.	IX	66	2 (p)	Id.	—	45	00	80	7.291,30
Castellaccio	IX	32	—	Id.	—	0	74	00	34,63
Id.	IX	34	2	Id.	—	21	84	10	3.533,26
Id.	IX	33	—	Id.	—	1	21	20	56,74
Fontanile dell'Olmo	IX	7	—	Id.	—	0	83	00	38,84
Poggio delle Madonnelle	IX	6	—	Id.	—	12	94	00	2.096,23
Id.	IX	5	—	Seminativo	—	27	91	00	5.425,70
Id.	IX	8	—	Pascolo	—	29	76	00	1.392,77
Casalino	IX	10	1 B	Seminativo	—	0	67	00	130,25
Poggio Alto	IX	45	1 RA 1	Bosco ceduo	—	46	25	20	2.830,61
Castelluccio	IX	40	—	Id.	—	0	16	00	9,79
Id.	IX	41	—	Id.	—	1	99	00	121,79
Id.	IX	42	—	Id.	—	0	11	50	10.33
Poggio Alto	IX	46	—	Pascolo	—	3	47	00	162,40
					Totali . . .	392	63	76	47.386,78

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2475 in data 27 marzo 1952 della Commissione censuaria centrale ad Ha. 392.63.76 e ad un reddito dominicale di L. 59.775,04 (cinquantanovemilasettecentosettantacinque e cent. 4).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Castellaccio » distinto a vecchio catasto alla sezione IX, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso dell'Uomo Morto;

Est: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada che da Tuscania conduce a Tarquinia, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 66/1/B e 66/2, le cui parti est rimangono alla ditta, con un breve tratto del limite est della particella 66/2, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 45/2/A, 68 e 66/1/B le cui parti nord rimangono alla ditta, con il limite di proprietà coincidente con la strada che da Tuscania conduce a Tarquinia;

Sud: con il limite di proprietà, con il limite nord delle particelle 45/1/R/A/2 e 44/2/R/B;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con i fossi della Leona e dell'Uomo Morto.

L'indennità di espropriazione è di L. 16.461.781,50 (sedicimilioniquattrocentosessantunomilasettecentottantuno e cent. 50) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2871.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sili Anna fu Bernardino, in comune di Mazzano (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Anna fu Bernardino, per i terreni ricadenti nel Comune di Mazzano (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli ar-

ticoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Anna fu Bernardino, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Mazzano (provincia di Roma), per una superficie di ettari 41.55.34, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 61. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sili Anna fu Bernardino, in comune di Mazzano (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Suba.terni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1096 (N. C.)					
S. Arcangelo .	20	5	—	Seminativo . .	III	8	61	20	2.928,08
Monte Li Mari .	20	7 (p)	—	Id.	IV	7	01	23	1.612,82
Id.	20	6 (p)	—	Id.	III	6	06	42	2.061,82
Valle del Pero .	20	1 (p)	—	Id.	III	19	86	49	6.754,05
				Totali . . .		41	55	34	13.356,77

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Monte Li Mari », distinto a nuovo catasto (foglio 20), confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con il fosso di Arcangelo;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Arcangelo;

Sud: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 6 e 7 le cui parti sud per la prima e sud ed ovest per la seconda rimangono alla ditta, con le strade comunali di Valle Perella e di Campagnano, con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.145.613,05 (duemilionicentoquarantacinquemilaseicentotredici e cent. 5) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2872.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Sili Anna fu Bernardino, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica,

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Anna fu Bernardino, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2404, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso

prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 30 ottobre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Sili Anna fu Bernardino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie, secondo il vecchio catasto vigente, di ettari 36.80.40, corrispondenti, per effetto della decisione della Commisisone censuaria centrale menzionata nelle premesse, ad ettari 34.86.31.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 60. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sili Anna fu Bernardino, in comune di Roma, trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 62908 (V. C.)			
Colonnelle	140	153	—	Seminativo	12	03	287 93
Id.	140	155	—	Id.	0	54	12 92
Id.	140	15[illegible]	—	Id.	6	09	1 5 77
Id.	140	157	—	Id.	20	68	495,06
Id.	140	157	1	Id.	12	10	2 9,68
Id.	140	158	(p)	Id.	35	68	851,16
Id.	140	158	1 (p)	Id.	5	75	137,64
Id.	140	159	(p)	Id.	111	69	2.[illegible]73,83
Ponte Sodo	140	14	—	Id.	32	00	766,08
Selvette	140	19	—	Id.	80	88	1.936,25
Id.	140	20	—	Id.	50	60	1.211,36
				Totali . . .	368	04	8.810,71

Pari ad Ha. 36.80.40

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2404 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale ad Ha. 34.86.31 ed a un reddito dominicale di L. 8.219,86 (ottomiladuecentodiciannove e cent. 86).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento sito in località « Colonnello », distinto a vecchio catasto alla mappa 140 e confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite ovest della particella 215, con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 158/1, 158 e 159 le cui parti est sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 159, la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite nord della particella 152;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada Sacrofano.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.700.498,60 (tremilionisettecentomilaquattrocentonovantotto e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1952, n. 2873.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima agricola « Chiarone », con sede in Roma, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima agricola « Chiarone » con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima agricola « Chiarone », con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 606.90.82, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 62. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Società anonima agricola « Chiarone », con sede in Roma, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 551 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
Lasco alle Vene	84	7	—	Seminativo	II	6	80	10	2.312,34
Id.	84	8	—	Id.	III	4	72	70	1.181,75
Id.	84	13	—	Pascolo cespugliato	II	2	22	80	100,26
Id.	84	15	—	Seminativo	II	2	31	90	788,46
Lungherine	84	27	—	Id.	II	6	88	60	2.341,24
Stallonareccia	84	37	—	Id.	I	9	97	70	4.689,19
Id.	84	38	—	Pascolo cespugliato	II	0	15	20	6,84
La Pescia	84	41	—	Bosco alto fusto	I	0	60	20	156,52
Id.	84	42	—	Seminativo	I	3	79	10	1.781,77
Dolcina	85	1	—	Id.	III	41	71	90	10.429,75
Marzuola	85	2	—	Id.	III	17	36	80	4.342 —
Id.	85	3	—	Id.	III	15	62	70	3.906,75
Valle Felciosa	85	4	—	Id.	III	5	53	50	1.383,75
Id.	85	5	—	Id.	III	8	12	00	2.030 —
Campo alla Disperazione	85	6	—	Id.	III	65	46	90	16.367,25
Fontanile della Ficaia	85	7	—	Pascolo cespugliato	II	0	33	90	15,26
Id.	85	8	—	Seminativo	III	33	24	10	8.310,25
Ficonaccia	85	9	—	Id.	IV	17	78	40	3.023,28
Guinza della Dolcina	85	13	—	Id.	III	6	94	40	1.736 —
Marzuola	85	14	—	Id.	IV	43	55	30	7.404,01
Guinza della Dolcina	85	15	—	Pascolo cespugliato	II	0	37	40	16,83
Id.	85	16	—	Id.	II	0	27	00	12,15
Id.	85	17	—	Id.	II	0	73	40	33,03
Piano di Capita	85	18	—	Seminativo	III	127	42	70	31.856,75
Macchie Basse	85	19	—	Id.	III	14	05	10	3.512,75
Doganella	85	22	—	Pascolo	II	0	18	90	9,45
Diacciatone	85	23	—	Id.	II	0	10	00	5 —
Id.	85	24	—	Pascolo cespugliato	II	0	20	70	9,31
Fattoria Capita	104	2	—	Seminativo	I	0	53	40	250,98
Id.	104	3	—	Vigneto	I	0	91	50	823,50
Id.	104	5	—	Fabbricato rurale con diritto alla corte e pozzo n. 9	—	0	00	84	—
Id.	104	6	—	Fabbricato rurale con diritto alla corte e pozzo n. 9	—	0	02	00	—
Id.	104	7	—	Fabbricato rurale con diritto alla corte e pozzo n. 9	—	0	03	00	—
Id.	104	8	1	Porzione rurale di fabbricato con diritto alla corte e pozzo n. 9	—	—	—	—	—
Id.	104	10	—	Fabbricato rurale con diritto alla corte e pozzo n. 9	—	0	06	30	—
Id.	104	11	—	Fabbricato rurale con diritto alla corte e pozzo n. 9	—	0	01	20	—
Id.	104	12	—	Fabbricato rurale con diritto alla corte e pozzo n. 9	—	0	03	80	—
Id.	104	14	—	Canneto	I	0	29	10	196,43
Pescia Fiorentina	104	21	—	Seminativo	II	13	22	50	4.496,50
Id.	104	22	—	Id.	II	8	33	60	2.834,24
Fattoria Capita	104	4	—	Seminativo arborato	I	1	27	10	699,05
Scaroncia	85	10	—	Pascolo cespugliato	II	1	51	30	68,08
Ficaiaccia	85	11	—	Bosco ceduo	III	1	96	60	176,94
Poggio Pelato	85	12	—	Id.	IV	93	88	30	6.102,39
Macchie Basse	85	20	—	Id.	II	5	19	70	597,65
Id.	85	21	—	Id.	II	18	01	90	2.072,19
Diacciatone	85	25	—	Id.	III	0	03	40	3,06
Piano della Casetta	84	43(p)	—	Seminativo	I	3	41	60	1.605,52
Lasco alle Vene	84	16(p)	—	Id.	IV	21	60	28	3.672,48
				Totali . . .		606	90	82	131.360,95

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Capita », confinante:

Nord: con la strada vicinale Capita Montauto;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Scaroncia;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il fosso della Dolcina.

2° Accorpamento, sito in località « Case Capita », confinante:

Nord: con la strada dell'Abbadia;
Sud-est: con il limite di proprietà;
Sud-ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Chiarone.

3° Accorpamento, sito in località « Case Capita », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il fosso del Lasco alle Vene e con la linea del frazionamento operato sulla particella 43 (foglio 84), la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo;
Sud: con parte del limite nord della particella 51 (foglio 84) e con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Poggio Vaccaro.

4° Accorpamento, sito in località « Lasco alle Vene », confinante:

Nord: con il limite di proprietà, con il limite sud della particella 1 (foglio 84);
Est: con la strada vicinale Pescia Fiorentina, con la linea del frazionamento operato sulla particella 18 (foglio 84), la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo;
Sud: con parte del limite nord della particella 28 (foglio 84);
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 46.214.976,70 (quarantaseimilioniduecentoquattordicimilanovecentosettantasei e cent. 70) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9103391) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.